


Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b  
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 18 maggio 2001

SI PUBBLICA TUTTI  
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA · UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI · VIA ARENULA 70 · 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO · LIBRERIA DELLO STATO · PIAZZA G. VERDI 10 · 00100 ROMA · CENTRALINO 06 85081

N. 120/L

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 2001, n. 175.

**Regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive.**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 2001, n. 176.

**Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 2001, n. 177.

**Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 2001, n. 178.

**Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.**



## S O M M A R I O

<b>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 2001, n. 175. — <i>Regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive</i></b>	<b>Pag.</b>	<b>5</b>
Tabella A	»	18
Tabella B	»	19
Tabella C	»	20
Tabella D	»	21
<b>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 2001, n. 176. — <i>Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali</i></b>	»	22
Tabella A	»	27
<b>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 2001, n. 177. — <i>Ministero delle infrastrutture e dei trasporti</i></b>	»	28
Tabella A	»	36
<b>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 2001, n. 178. — <i>Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio</i></b>	»	37
Tabella A	»	45



# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
26 marzo 2001, n. 175.

**Regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive.**

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare, gli articoli da 27 a 32 e l'articolo 55;

Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle sedute del 2 e del 16 febbraio 2001;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, secondo quanto emerso dal resoconto della seduta del 9 febbraio 2001;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 febbraio 2001;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, espresso in data 7 marzo 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 2001,

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione pubblica, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero e del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E M A N A

il seguente regolamento:

### Capo I

ATTRIBUZIONI DEI DIPARTIMENTI  
E DI ALTRI ORGANISMI DEL MINISTERO

Art. 1.

#### *Dipartimenti del Ministero*

1. Il Ministero delle attività produttive, di seguito denominato «Ministero», esercita le funzioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, è articolato nei seguenti Dipartimenti:

- a) Dipartimento per le imprese;
- b) Dipartimento per l'internazionalizzazione;
- c) Dipartimento per le reti;
- d) Dipartimento per il mercato.

Art. 2.

#### *Conferenza permanente dei capi dei Dipartimenti*

1. È istituita la conferenza permanente dei capi dei Dipartimenti del Ministero, di seguito denominata «Conferenza». La Conferenza svolge funzioni di coordinamento generale sulle questioni interdipartimentali o comuni all'attività dei Dipartimenti del Ministero e può formulare al Ministro delle attività produttive, di seguito denominato «Ministro», proposte per l'emanazione di indirizzi e di direttive per assicurare il raccordo operativo fra i Dipartimenti e lo svolgimento coordinato delle relative funzioni.

2. Apposite riunioni della Conferenza, cui possono essere chiamati a partecipare i dirigenti di prima fascia ed i dirigenti di seconda fascia ai quali sono affidate responsabilità nei settori interessati, sono dedicate a singole questioni ed in particolare all'elaborazione delle linee e delle strategie generali in materia di gestione delle risorse umane ed al coordinamento delle attività informatiche.

Art. 3.

#### *Dipartimento per le imprese*

1. Il Dipartimento per le imprese ha competenza in materia di competitività e sviluppo dei settori produttivi e dell'impresa anche con riferimento al riequilibrio

territoriale del sistema produttivo ed alla coesione economica, sulla base della programmazione degli indirizzi fissata dal CIPE, ferme le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze. Svolge, in particolare, le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

a) indirizzi di politica industriale, agroindustriale, del commercio e dei servizi;

b) definizione di un sistema coordinato di monitoraggio della legislazione commerciale, dell'entità e dell'efficienza della rete distributiva;

c) sviluppo e vigilanza della cooperazione;

d) tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agroindustriali, sostegno alla commercializzazione dei prodotti agroindustriali e loro valorizzazione economica;

e) definizione, in accordo con le regioni, dei principi e degli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del settore turistico; coordinamento delle attività statali connesse alla promozione, sviluppo e valorizzazione del sistema turistico nazionale;

f) agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici alle attività produttive che abbiano come diretto destinatario le imprese, ivi compresi quelli per la ricerca applicata e per la cantieristica navale e l'autotrasporto;

g) gestione delle misure di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in attuazione delle politiche di coesione, ivi comprese quelle relative ai contratti di programma, ai contratti d'area e agli strumenti della programmazione negoziata, per le parti inerenti agli interventi a favore delle attività produttive e per lo sviluppo delle rispettive infrastrutture nel mezzogiorno e nelle aree depresse;

h) definizione delle iniziative normative e rapporti con le autorità nazionali, internazionali e sovranazionali in materia di brevetti, modelli industriali e marchi d'impresa;

i) determinazione di caratteristiche di macchine, impianti e prodotti industriali, esclusi i profili di sicurezza nell'impiego sul lavoro, con esclusione dei mezzi destinati alla circolazione stradale, delle macchine, impianti e prodotti destinati specificamente ad attività sanitarie o ospedaliere, nonché dei prodotti alimentari;

j) promozione e diffusione dei sistemi di qualità aziendale e dei prodotti;

k) rapporti con soggetti pubblici e privati che svolgono attività attinenti alla competitività del sistema imprenditoriale ed allo sviluppo produttivo.

2. Il Dipartimento esercita inoltre i compiti di vigilanza sull'Agenzia per la proprietà industriale.

#### Art. 4.

##### *Dipartimento per l'internazionalizzazione*

1. Il Dipartimento per l'internazionalizzazione ha competenza nel settore del commercio estero e dell'internazionalizzazione del sistema economico italiano, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri. Svolge, in particolare, le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

a) indirizzi di politica commerciale verso l'estero; disciplina degli scambi con i Paesi terzi; elaborazione, negoziazione e gestione degli accordi bilaterali e multilaterali nei settori di competenza;

b) rapporti con gli organismi economici e finanziari internazionali e con le istituzioni multilaterali limitatamente ai settori di competenza;

c) collaborazione all'attività di cooperazione internazionale e di aiuto allo sviluppo svolta dal Ministero degli affari esteri;

d) coordinamento delle attività per la politica commerciale con l'estero previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143;

e) rapporti con i soggetti pubblici e privati che svolgono attività di promozione degli scambi con l'estero;

f) incentivazione e sostegno delle iniziative di internazionalizzazione delle imprese e delle attività produttive e promozione degli investimenti esteri in Italia;

g) vigilanza sull'Istituto per il commercio con l'estero;

h) vigilanza del credito all'esportazione e sull'assicurazione al credito all'esportazione, curando a tal fine i necessari rapporti in sede nazionale ed internazionale;

i) investimenti esteri in Italia;

j) esercizio dei diritti di azionista nelle società a partecipazione pubblica aventi ad oggetto l'internazionalizzazione del sistema produttivo;

k) rilascio delle autorizzazioni prescritte per l'esportazione e l'importazione;

l) tutela della produzione italiana all'estero;

m) promozione della formazione professionale dei soggetti operanti nell'ambito dell'internazionalizzazione delle imprese.

## Art. 5.

*Dipartimento per le reti*

1. Il Dipartimento per le reti ha competenza in materia di promozione, competitività, sviluppo e miglioramento qualitativo delle reti dell'energia, delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione. Svolge, in particolare, le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

a) supporto alla definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica e mineraria;

b) disciplina dei settori della produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica e di gas naturale;

c) definizione di politiche e misure nei settori della produzione, raffinazione, stoccaggio, trasporto e distribuzione di petrolio e prodotti petroliferi;

d) elaborazione di politiche ed azioni nel campo delle energie rinnovabili e del risparmio energetico;

e) politiche nel settore delle comunicazioni, piano nazionale di ripartizione delle frequenze e relativo coordinamento internazionale;

f) radiodiffusione sonora e televisiva pubblica e privata e telecomunicazioni;

g) rilascio delle concessioni, delle autorizzazioni e delle licenze, verifica degli obblighi di servizio universale nel settore delle telecomunicazioni;

h) coordinamento della ricerca applicata per le tecnologie innovative nel settore delle telecomunicazioni e per l'adozione e l'implementazione dei nuovi standard;

i) stampa, editoria e produzioni multimediali, con particolare riferimento alle iniziative volte alla trasformazione su supporti innovativi e con tecniche interattive delle produzioni tradizionali;

l) rilascio delle concessioni ed autorizzazioni nel settore dei servizi postali.

## Art. 6.

*Dipartimento per il mercato*

1. Il Dipartimento per il mercato ha competenza nel settore delle politiche per il funzionamento e la trasparenza del mercato. Svolge, in particolare, le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

a) politiche per i consumatori, con eccezione dei prodotti agricoli e agroalimentari;

b) armonizzazione del mercato e monitoraggio dei prezzi;

c) metrologia legale;

d) sicurezza dei prodotti;

e) vigilanza sulla osservanza delle normative nel settore postale e delle telecomunicazioni;

f) regolamentazione dei settori postali, delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, salve le competenze attribuite all'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni, convenzioni, contratti di programma di servizio di settore, emissione delle carte valori;

g) vigilanza sul rispetto degli obblighi di servizio universale del settore postale;

h) vigilanza sull'Istituto posteografico;

i) adeguamento periodico del servizio universale per i settori postali e delle telecomunicazioni.

2. Il Dipartimento esercita i compiti di vigilanza sull'Agenzia per la normativa e i controlli tecnici. Inoltre il Dipartimento svolge le funzioni relative alla organizzazione e gestione dei servizi comuni o interdipartimentali del Ministero.

*Capo II*

## ARTICOLAZIONE DEI DIPARTIMENTI

## Art. 7.

*Direzioni del Dipartimento per le imprese*

1. Il Dipartimento per le imprese è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:

a) Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività;

b) Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese;

c) Direzione generale per il turismo;

d) Direzione generale per il commercio, le assicurazioni e i servizi;

e) Direzione generale per gli enti cooperativi.

2. La Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) studi, ricerche e rilevazioni economiche riguardanti il settore industriale, e dell'artigianato, ed elaborazione di iniziative finalizzate ad incrementare la competitività del sistema produttivo;

b) coordinamento della politica industriale, con specifico riferimento alle politiche riguardanti le piccole e medie industrie e l'artigianato, in particolare per gli aspetti riguardanti i rapporti con le altre amministrazioni, con le regioni, con l'Unione europea e con gli altri organismi internazionali;

c) definizione delle iniziative normative di incentivazione nel settore industriale, in collegamento con la Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese;

d) vigilanza sulle Stazioni sperimentali per l'industria, sull'Istituto nazionale per le conserve alimentari, sul Banco nazionale di prova delle armi da fuoco portatili;

e) rapporti con le società e gli istituti operanti in materia di promozione industriale, vigilanza sull'Istituto per la promozione industriale;

f) aspetti industriali relativi alla partecipazione italiana al Patto atlantico ed all'UEO; collaborazione industriale internazionale nei settori aerospaziali e della Difesa; rapporti con le altre amministrazioni e gli organismi internazionali per la ricerca, lo sviluppo e la produzione di materiale e prodotti di impiego militare e duale;

g) definizione ed attuazione di iniziative per la regolazione delle crisi aziendali e delle procedure conservative delle imprese; esercizio delle funzioni di gestione amministrativa e di vigilanza sulle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza;

h) problemi industriali connessi al programma di riordino delle partecipazioni statali; esercizio delle competenze in materia di centri per lo sviluppo dell'imprenditorialità, d'intesa con la Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese, per i centri collocati nelle aree di crisi siderurgica;

i) funzioni relative al settore agroindustriale di cui all'articolo 55, comma 8, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

j) analisi dello stato dei settori merceologici ed elaborazione di linee di indirizzo per lo sviluppo degli stessi;

k) definizione delle iniziative normative e rapporti con le autorità internazionali e sovranazionali in materia di brevetti, modelli industriali e per marchi di impresa;

l) attività di supporto e di segreteria della Commissione centrale dei ricorsi prevista dall'articolo 71 del regio-decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni;

m) vigilanza sull'Agenzia per la proprietà industriale;

n) approvazione delle normative tecniche e degli standard per la certificazione dei prodotti industriali; elaborazione di indirizzi all'Agenzia per le normative e i controlli tecnici in materia di determinazione di caratteristiche di macchine, impianti e prodotti industriali e di promozione e diffusione dei sistemi di qualità aziendale e dei prodotti per i profili di competenza;

o) attività connesse alla promozione ed allo sviluppo di tecnologie e processi produttivi di minor impatto ambientale, al sistema di certificazione ambientale ed ai rapporti con l'organismo nazionale competente in materia di ecolabel ed ecoaudit;

p) politiche di sviluppo dell'innovazione tecnologica e dell'alta tecnologia nei settori produttivi con particolare riferimento alle azioni di sostegno in favore delle industrie operanti nei settori dell'aerospazio, della Difesa ed in quelle tecnologicamente avanzate ed ad alto valore strategico.

3. Presso la Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività opera il nucleo degli esperti di politica industriale di cui all'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140.

4. La Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) valutazione degli effetti sul sistema delle imprese degli interventi di agevolazione assunti in sede di Unione europea, nazionale e regionale; relativi interventi di coordinamento e di applicazione e proposte di eventuali correttivi, in rapporto con le Direzioni generali di settore;

b) elaborazione dei dati e delle informazioni relativi alle funzioni di incentivazioni alle imprese conferite alle regioni e relativo monitoraggio;

c) esercizio delle competenze statali in materia di incentivi al sistema industriale ivi inclusi quelli per l'innovazione tecnologica e lo sviluppo precompetitivo;

d) esercizio delle competenze statali in materia di incentivi nel settore energetico ed in quello minerario ivi inclusi quelli riferiti alla ricerca ed agli investimenti minerari in Italia ed all'estero;

e) esercizio delle competenze statali in materia di agevolazioni finanziarie per gli interventi nel settore distributivo, per l'innovazione dello stesso e per i mercati agro-alimentari;

f) interventi finalizzati alla razionalizzazione ed all'ammodernamento di comparti produttivi;

g) interventi volti allo sviluppo economico di aree colpite dalla crisi di particolari settori industriali;

h) agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici per le attività produttive e per le rispettive infrastrutture ai fini dello sviluppo del Mezzogiorno e delle aree depresse e dell'attuazione di politiche di coesione, ivi compresi gli interventi relativi ai contratti di programma, ai contratti d'area e agli strumenti della programmazione negoziata;



*i)* esercizio delle competenze statali in materia di incentivi per le zone colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;

*j)* iniziative per la promozione, il coordinamento e l'accelerazione degli interventi di agevolazione alle imprese oggetto di finanziamento o cofinanziamento da parte dell'Unione europea.

*k)* direttive, vigilanza e controllo sulle attività di gestione di interventi agevolativi e di sostegno alle imprese, rientranti nelle competenze della Direzione generale, affidati a Sviluppo Italia e ad altri soggetti pubblici e privati sulla base di norme o di convenzioni, ferme le competenze degli altri ministeri nei rispettivi ambiti.

5. La Direzione generale per il turismo svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

*a)* elaborazione e definizione, in accordo con le regioni, degli indirizzi generali delle politiche turistiche e dei principi e degli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico nazionale, nonché attività finalizzate alla predisposizione ed al monitoraggio delle connesse linee guida;

*b)* coordinamento intersettoriale delle attività statali connesse alla promozione, sviluppo e valorizzazione del sistema turistico nazionale;

*c)* partecipazione alle attività delle organizzazioni internazionali multilaterali in materia turistica e attività finalizzate alla realizzazione degli accordi internazionali nella medesima materia;

*d)* rapporti con l'Unione europea in materia di turismo, con particolare riferimento alla partecipazione dell'Italia all'elaborazione delle politiche turistiche comunitarie ed all'attuazione degli atti adottati dalle istituzioni comunitarie;

*e)* attività finalizzate alla promozione unitaria dell'immagine dell'Italia all'estero, dello sviluppo del mercato turistico nazionale e della promozione del turismo sociale;

*f)* studi, ricerche, raccolta ed elaborazione di dati e rilevazioni economiche riguardanti il sistema turistico, nonché elaborazione di iniziative finalizzate ad incrementare la competitività del sistema stesso;

*g)* definizione delle iniziative normative di incentivazione nel settore turistico, in collegamento con la Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese;

*h)* vigilanza sull'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT), sul Club alpino italiano (CAI), sull'Automobile club d'Italia (ACI) e sugli Automobile club provinciali e locali (AA.CC.PP.LL.);

*i)* sostegno e promozione del turismo delle persone con particolari esigenze connesse a disabilità, stato di salute, età avanzata;

*l)* gestione del fondo di garanzia per il consumatore di pacchetti turistici;

*m)* applicazione delle leggi afferenti le competenze statali nel settore turistico, anche con riferimento alla promozione dello sviluppo turistico delle aree depresse;

*n)* sviluppo delle nuove tecnologie nel settore turistico, promozione e sostegno dei nuovi prodotti turistici.

6. La Direzione generale per il commercio, le assicurazioni e i servizi svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

*a)* rapporti con l'Unione europea nel settore del commercio, delle assicurazioni e dei servizi, nonché rapporti con le regioni per le materie di competenza delle stesse nel settore terziario;

*b)* studi economici e monitoraggio sul settore commerciale e disciplina del commercio, ivi comprese la vendita di prodotti editoriali, le attività ausiliarie del commercio e le istituzioni per il deposito di merci;

*c)* attività di monitoraggio e di sviluppo delle nuove forme di commercializzazione;

*d)* attività fieristiche, inclusi il riconoscimento delle manifestazioni fieristiche internazionali, la formazione del calendario ufficiale fieristico ed i rapporti con le regioni;

*e)* definizione delle iniziative normative di incentivazione nel settore del commercio, in collegamento con la Direzione generale coordinamento incentivi alle imprese;

*f)* attuazione della normativa in materia di registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e di altri registri, elenchi, ed albi tenuti dalle camere di commercio; attività di indirizzo e coordinamento delle funzioni e dei compiti conferiti alle camere di commercio a seguito della soppressione degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

*g)* contenzioso ed attività di coordinamento e supporto agli albi e ruoli degli ausiliari del commercio tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

*h)* vigilanza sull'Unione italiana delle camere di commercio; esercizio delle funzioni previste dalla legge relative alle camere di commercio, alle loro unioni, centri esteri ed aziende speciali; monitoraggio della gestione delle risorse degli stessi; cura dei rapporti con i predetti enti ed organismi e con le regioni ai fini della stesura della relazione al Parlamento;

*i)* attività delle società fiduciarie e di revisione;

j) studi sull'attività assicurativa e vigilanza sulla CONSAP S.p.a. (Concessionaria servizi assicurativi pubblici);

k) provvedimenti di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e di liquidazione coatta amministrativa, nonché provvedimenti di applicazione delle sanzioni amministrative in materia assicurativa, ai sensi dell'articolo 3 e dell'articolo 4, comma 10, del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373;

7. La direzione generale per gli enti cooperativi svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) legislazione e studio sulla cooperazione e sulla mutualità e conseguenti rapporti con gli organismi europei ed internazionali;

b) promozione e sviluppo della cooperazione e riscossione dei relativi contributi;

c) vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative e riscossione dei contributi per le ispezioni;

d) vigilanza sulle procedure derivanti dai provvedimenti sanzionatori adottati nei confronti delle società cooperative;

e) rilevazione degli aspetti socioeconomici della cooperazione e rapporti con l'Istat;

f) tenuta dello schedario generale della cooperazione;

g) supporto e segreteria tecnico-operativa alla Commissione centrale per le cooperative;

h) tenuta dell'albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi;

i) rapporti con gli uffici territoriali del Governo in relazione all'attività di vigilanza ed al registro prefettizio delle cooperative.

#### Art. 8.

##### *Direzioni del Dipartimento per l'internazionalizzazione*

1. Il Dipartimento per l'internazionalizzazione è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:

a) Direzione generale per la politica commerciale;

b) Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione;

c) Direzione generale per la promozione degli scambi.

2. La Direzione generale per la politica commerciale cura lo svolgimento delle funzioni di competenza del Ministero nelle seguenti materie:

a) analisi e studio di problemi concernenti gli scambi di beni e servizi e delle connesse esigenze di politica commerciale;

b) elaborazione e negoziazione degli accordi multilaterali in materia commerciale con particolare riferimento all'OMC e all'OCSE e all'UNCTAD;

c) elaborazione di indirizzi e proposte di politica commerciale nell'ambito dell'Unione europea;

d) partecipazione, nell'ambito dell'Unione europea, alla elaborazione e negoziazione degli accordi economico-commerciali con i Paesi terzi;

e) elaborazione e negoziazione degli accordi bilaterali in materia di collaborazione economica nonché gestione dei relativi organismi di consultazione bilaterale, in raccordo con la Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e con la Direzione generale per la promozione per le materie di rispettiva competenza;

f) istruzione e cura nelle competenti sedi comunitarie di iniziative di tutela della produzione italiana all'estero e salvaguardia commerciale;

g) gestione degli scambi e rilascio delle conseguenti autorizzazioni, certificati e titoli di importazione e di esportazione, nonché applicazione delle sanzioni amministrative.

3. La direzione generale per le politiche di internazionalizzazione cura lo svolgimento delle funzioni di competenza del Ministero nelle seguenti materie:

a) attività di sostegno alla definizione dell'indirizzo strategico delle politiche di internazionalizzazione;

b) attività di segreteria generale e di supporto tecnico-istruttorio nelle materie di competenza della V Commissione CIPE per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero;

c) attività di segreteria generale e di supporto tecnico-istruttorio della Commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero, istituita con decreto del Ministro del commercio estero del 29 febbraio 2000, n. 137;

d) preparazione delle riunioni di coordinamento, presiedute dal Ministro, fra rappresentanti dei Ministeri interessati, presidenti e direttori generali dell'ICIE, della SIMEST S.p.a., della FINEST S.p.a., di INFORMEST, del soggetto gestore del fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, e della SACE;

e) collaborazione con il Ministero degli affari esteri, in particolare modo in materia di cooperazione internazionale e di aiuto allo sviluppo, in raccordo con la direzione generale per la promozione e con la direzione generale per la politica commerciale;

f) elaborazione di indirizzi strategici circa l'utilizzo dei fondi strutturali per l'internazionalizzazione delle imprese, in raccordo con la direzione generale per la promozione degli scambi;

g) partecipazione al Punto nazionale di contatto previsto dalle linee guida OCSE per le imprese multinazionali;

h) attività di indirizzo per la promozione e la diffusione territoriale degli sportelli unici per le imprese e gli operatori del settore ai fini della fruizione dei servizi e delle agevolazioni previste in materia di internazionalizzazione;

i) elaborazione di indirizzi e proposte e conseguente partecipazione nelle sedi internazionali competenti in materia di credito all'esportazione e sull'assicurazione del credito all'esportazione, assicurando l'adeguato raccordo con la direzione generale per la politica commerciale;

j) esercizio delle funzioni di indirizzo e vigilanza nelle materie del credito all'esportazione e dell'assicurazione del credito all'esportazione, curando a tal fine i necessari rapporti con l'Istituto per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE);

k) esercizio dei diritti di azionista nelle società a partecipazione pubblica aventi ad oggetto l'internazionalizzazione del sistema produttivo;

l) elaborazione degli indirizzi strategici finalizzati alla promozione degli investimenti esteri in Italia e partecipazione nelle sedi comunitarie e multilaterali alla definizione degli accordi in materia di investimenti diretti esteri;

m) studi, ricerche e raccolta di documentazione statistica per la definizione delle politiche di internazionalizzazione del sistema produttivo italiano;

n) attività di indirizzo strategico e segreteria tecnica dell'Osservatorio economico previsto dall'articolo 6 della legge 20 ottobre 1990, n. 304.

o) predisposizione, in raccordo con la direzione generale per la promozione degli scambi, della relazione annuale al Parlamento sull'attività svolta dalla SIMEST.

4. La Direzione generale per la promozione degli scambi cura lo svolgimento delle funzioni di competenza del Ministero nelle seguenti materie:

a) gestione degli incentivi, ivi compresi quelli comunitari, a sostegno dell'internazionalizzazione ed elaborazione della relativa disciplina, in raccordo con i

sogetti pubblici e privati che svolgono attività di promozione degli scambi e di supporto all'internazionalizzazione;

b) sviluppo e coordinamento delle attività promozionali e di internazionalizzazione del sistema economico nazionale, assicurando la necessaria sinergia con le iniziative promozionali della direzione generale per il turismo, delle regioni, delle associazioni di categoria, delle camere di commercio e del sistema fieristico, anche sulla base di specifici accordi ed intese;

c) elaborazione delle linee direttrici dell'attività dell'ICE in collaborazione con la direzione generale per le politiche di internazionalizzazione;

d) approvazione del piano di attività dell'ICE, autorizzazione dei programmi, delle iniziative promozionali previste e delle relative variazioni, esercizio delle funzioni di vigilanza e delle verifiche previste dalla legge n. 68/1997, sull'attività dell'ICE e relazione al Parlamento sui risultati conseguiti dall'ICE;

e) coordinamento delle azioni promozionali relative alla formazione professionale dei soggetti operanti nel settore dell'internazionalizzazione;

f) rapporti con le istituzioni economiche e finanziarie internazionali nelle materie di competenza della Direzione;

g) negoziazione degli accordi relativi alla costituzione degli sportelli unici per le imprese e gli operatori di cui all'articolo 24, comma 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e svolgimento delle attività gestionali di competenza del Ministero;

h) rapporti con l'Unione delle camere di commercio per il coordinamento delle attività relative al commercio estero;

i) esercizio dei compiti previsti dalla legislazione vigente in materia di regolamentazione delle camere di commercio italiane all'estero e concessione in loro favore di contributi, ai sensi della legge 1° luglio 1970, n. 518, e relative norme applicative;

j) esercizio dei compiti previsti dalla legislazione vigente in materia di disciplina delle camere di commercio italo-straniere di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580;

k) coordinamento delle missioni economico-commerciali del Ministero;

l) partecipazione alla definizione degli accordi per la promozione degli investimenti italiani all'estero e per l'attrazione degli investimenti esteri in Italia e loro gestione;

m) partecipazione nelle sedi internazionali per la definizione delle politiche di promozione, ivi comprese le esposizioni universali.

5. Restano comunque salve le competenze del Ministero degli affari esteri.

#### Art. 9.

##### *Direzioni del Dipartimento per le reti*

1. Il Dipartimento per le reti è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:

a) Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie;

b) Direzione generale per le comunicazioni elettroniche e la gestione delle frequenze;

c) Direzione generale per i servizi di comunicazione;

d) Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e dell'informazione.

2. La Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) elaborazione delle linee di politica energetica e mineraria di rilievo nazionale e attività connesse agli interventi di programmazione nazionale e regionale nei settori energetico e minerario, ivi compresi quelli in materia di fonti rinnovabili e risparmio energetico e quelli di metanizzazione del Mezzogiorno;

b) rapporti con le regioni, l'Unione europea e le altre organizzazioni internazionali nei settori energetico e minerario;

c) applicazione ed attuazione per la parte di competenza statale delle leggi afferenti il settore del petrolio, del metano, del carbone o di altri combustibili, del nucleare, dell'energia elettrica, del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili, ivi comprese le funzioni amministrative concernenti la costruzione e l'esercizio delle reti per il trasporto di energia elettrica con tensione superiore ai 150 KV;

d) elaborazione ed attuazione delle norme di recepimento della disciplina europea in materia energetica e mineraria e, in particolare, delle direttive relative al mercato interno dell'energia e alla sua liberalizzazione;

e) determinazioni in materia di importazione, esportazione e stoccaggio di energia;

f) determinazione delle caratteristiche tecniche e merceologiche dell'energia prodotta, distribuita e consumata;

g) adempimenti in materia di scorte energetiche obbligatorie, gestione e coordinamento delle iniziative nei casi di emergenza energetica;

h) applicazione ed attuazione per la parte di competenza statale delle leggi afferenti il settore minerario e rapporti con le regioni per il settore delle cave e torbiere e delle sorgenti e captazioni di acque minerali e termali;

i) attività connesse alla sicurezza degli impianti energetici e minerari ad elevato rischio ambientale ed elaborazione di normative tecniche connesse ad attività energetiche e minerarie;

j) sviluppo e promozione di tecnologie e processi produttivi ambientalmente compatibili nel settore energetico e minerario ed elaborazione delle relative norme tecniche, anche mediante accordi di programma con altre amministrazioni, con l'ENEA ed altri enti di ricerca;

k) attuazione, monitoraggio e coordinamento del processo di razionalizzazione e liberalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti; sorveglianza e controllo in materia di logistica del trasporto e dello stoccaggio dei prodotti energetici, con conseguente segnalazione di eventuali distorsioni al Ministro ai fini dell'inoltro delle segnalazioni stesse all'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato;

l) definizione delle iniziative normative di incentivazione nel settore dell'uso razionale di energia e minerario;

m) vigilanza sull'attività dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) e, per quanto di competenza, sull'attività dell'Istituto nazionale di fisica nucleare;

n) indirizzi e direttive alle società gestore della rete di trasporto nazionale, gestore del mercato elettrico, acquirente unico e a quella di gestione degli impianti nucleari nonché rapporti con le imprese concessionarie di servizi pubblici nei settori dell'energia elettrica e del gas;

o) coordinamento della politica energetica, in particolare per gli aspetti di collaborazione con le altre amministrazioni e con l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas;

p) indirizzo, coordinamento e supporto agli enti territoriali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di energia e risorse minerarie ad essi attribuite, nonché per l'attuazione di programmi locali su tematiche energetiche;

q) rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione di dati statistici in materia energetica e mineraria, finalizzati alla programmazione energetica e mineraria e al coordinamento con le regioni e gli enti locali;

r) attuazione per la parte di competenza statale delle norme di polizia delle miniere e delle cave;

s) adempimenti in materia di ricerca mineraria di base; inventario delle risorse geotermiche; dichiarazione, sentite le regioni interessate, delle aree indiziate di minerale; promozione della ricerca mineraria all'estero;

t) sperimentazioni e controlli su minerali energetici ed in genere in materia mineraria e petrografica; riconoscimento dell'idoneità di prodotti esplosivi per uso estrattivo.

3. Presso la Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie opera la segreteria tecnico-operativa di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1991, n. 241, ed all'articolo 3, comma 15, ultimo periodo, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

4. La Direzione generale per le comunicazioni elettroniche e la gestione delle frequenze svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) analisi e studi circa le prospettive di evoluzione sul piano nazionale ed internazionale dei settori delle comunicazioni elettroniche, con particolare riguardo alla determinazione delle necessità di risorse spettrali;

b) partecipazione alle organizzazioni internazionali per quanto attiene le problematiche inerenti la pianificazione e la gestione delle frequenze;

c) preparazione delle Conferenze mondiali delle radiocomunicazioni;

d) predisposizione e adozione del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze e relativo aggiornamento;

e) collaborazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni alla predisposizione dei piani nazionali di assegnazione delle frequenze;

f) coordinamento degli interventi in materia di interferenze elettriche e radioelettriche, anche su segnalazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; approvazione dei prospetti tecnici relativi agli impianti di radiodiffusione e relativi collegamenti e di telecomunicazioni ad uso privato;

g) tenuta e gestione del Registro nazionale delle frequenze;

h) elaborazione delle norme per l'impiego delle risorse dello spettro e dell'orbita geostazionaria ai fini della loro ottimizzazione;

i) applicazione delle procedure di coordinamento e di notifica delle frequenze delle stazioni dei servizi di Terra e spaziali, previste dal Regolamento delle radiocomunicazioni e dagli accordi internazionali;

j) controllo internazionale delle emissioni radioelettriche attraverso il dipendente centro di controllo;

k) coordinamento dell'attività del controllo nazionale delle emissioni;

l) verifica della rispondenza ai requisiti essenziali degli apparati radioelettrici ai fini della loro immisione sul mercato e della loro utilizzazione nel territorio nazionale;

m) elaborazione della disciplina tecnica delle stazioni dei servizi radioelettrici.

5. La Direzione generale per i servizi di comunicazione svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) rilascio delle concessioni, licenze e autorizzazioni alle emittenti radiotelevisive private e adozione dei relativi disciplinari, su proposta dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

b) attuazione della convenzione e del contratto di servizio con la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;

c) rilascio delle licenze e delle autorizzazioni nel settore delle telecomunicazioni e postale;

d) verifica della corretta applicazione degli obblighi di servizio universale nel settore delle telecomunicazioni, anche con riferimento ai piani di sviluppo ed esecutivi dei titolari di concessioni e di licenze;

e) adempimenti in materia di canoni e contributi nei settori delle telecomunicazioni, della radiodiffusione e postale;

f) adempimenti in materia di stampa, editoria e produzioni multimediali, con particolare riguardo alle iniziative volte alla trasformazione su supporti innovativi e con tecniche interattive delle produzioni tradizionali;

g) agevolazioni, sovvenzioni, contributi, incentivi e benefici per l'editoria e per le emittenti radiotelevisive;

h) azioni mirate allo sviluppo della società dell'informazione.

6. Presso la direzione generale operano il Consiglio superiore delle comunicazioni e il Forum permanente delle comunicazioni.

7. La direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e dell'informazione svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) indirizzo e coordinamento della ricerca applicata per le tecnologie innovative e per l'adozione e l'utilizzazione di nuove normative e standard tecnici nei settori delle telecomunicazioni, della telematica e dell'informatica;

b) partecipazione alle attività di potenziamento degli organismi di normativa tecnica nazionale ed internazionale nei settori di competenza;

- c) indirizzo e sorveglianza delle attività di accreditamento, certificazione ed omologazione;
- d) cooperazione a livello internazionale per lo sviluppo di tecnologie avanzate nel settore di competenza;
- e) promozione in ambito nazionale della ricerca applicata al fine di sviluppare nuove tecnologie, nuovi prodotti e nuovi servizi nel campo delle comunicazioni, della telematica e dell'informatica;
- f) trattazione delle commesse e degli affari relativi al Patto atlantico e dell'UEO nei settori di competenza;
- g) ricognizione delle risorse di reti e di servizi di telecomunicazioni, di telematica e di informatica;
- h) indirizzo e sorveglianza delle attività di formazione e addestramento professionale e cura dei rapporti con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nei settori di competenza;
- i) coordinamento e gestione dei programmi europei nel campo della ricerca applicata di settore;
- j) indirizzo e vigilanza sull'attività della Scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni.

#### Art. 10.

##### *Direzioni del Dipartimento per il mercato*

1. Il Dipartimento per il mercato è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:

- a) Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori;
- b) Direzione generale per la regolamentazione e la qualità dei servizi postali e di telecomunicazioni;
- c) Direzione generale per i servizi interni.

2. La Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

- a) promozione degli interessi e dei diritti dei consumatori e connessi rapporti con l'Unione europea, gli altri organismi internazionali, le regioni, gli enti locali e le camere di commercio;
- b) proposte ed elaborazioni di politiche e normative, nonché studi e ricerche, in materia di tutela dei consumatori e degli utenti;
- c) attività di supporto e segreteria tecnico organizzativa del Consiglio nazionale dei consumatori ed utenti, e tenuta dell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281;

d) segnalazioni e proposte al Ministro ai fini dei rapporti con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con particolare riferimento a quelli in materia di tutela dell'informazione del consumatore con riguardo ai messaggi pubblicitari, nonché rapporti con altre autorità indipendenti, per i profili concernenti la tutela dei consumatori e degli utenti;

e) monitoraggio dei prezzi liberi e controllati nelle varie fasi di scambio ed indagini sulle normative, sui processi di formazione dei prezzi e delle condizioni di offerta di beni e servizi, anche ai fini di osservazione circa l'andamento delle dinamiche inflattive, con conseguenti segnalazioni delle anomalie e distorsioni al Ministro ai fini dell'inoltro delle segnalazioni stesse alle Autorità con poteri di intervento sul mercato;

f) attività amministrativa di controllo e vigilanza, relativamente alle manifestazioni a premio di cui all'articolo 19, comma 4, lettera c), della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

g) proposte ed elaborazioni di norme nel campo della metrologia legale e connessi rapporti con l'Unione europea e con gli organismi internazionali competenti in materia di pesi e misure;

h) indirizzi e coordinamento dei servizi metrici e del saggio dei metalli preziosi e relativi rapporti con le camere di commercio;

i) direttive generali in tema di normativa tecnica e conformità strumenti di misura e di emissibilità di monete e metalli preziosi;

j) proposte ed elaborazione di norme in materia di sicurezza dei prodotti destinati al consumatore;

k) coordinamento delle attività amministrative e di informazione previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115, e conseguenti rapporti con l'Unione europea;

l) vigilanza sull'Agenzia per le normative e i controlli tecnici.

3. La direzione generale per la regolamentazione e la qualità dei servizi postali e di telecomunicazioni svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

- a) promozione di studi circa le prospettive di evoluzione del settore postale;
- b) redazione dei provvedimenti di regolamentazione per il settore delle comunicazioni, partecipando ai lavori dell'Unione europea;
- c) espletamento delle funzioni di Autorità di regolazione del settore postale ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

d) partecipazione ai lavori ed alle attività internazionali relativamente ai settori di propria competenza;

e) conduzione di studi ed elaborazione di proposte in ordine all'adeguamento periodico del servizio universale sia per i servizi postali che per quelli di telecomunicazioni;

f) predisposizione del contratto di programma con il fornitore del servizio postale universale;

g) definizione dei livelli di qualità del servizio postale universale;

h) definizione della carta della qualità dei servizi postali;

i) effettuazione, anche attraverso soggetti terzi, della verifica della qualità del servizio postale universale e del rispetto degli inerenti obblighi;

j) espletamento degli adempimenti per l'applicazione della normativa comunitaria in materia di apparati radio e di apparati terminali di telecomunicazioni;

k) trattazione del contenzioso interno ed internazionale per i settori di propria competenza;

l) esercizio e coordinamento dell'attività ispettiva, di vigilanza e di controllo per i settori di propria competenza e cura dei rapporti con la polizia postale e delle comunicazioni;

m) esercizio delle attività inerenti all'emissione delle carte valori postali ed alla politica filatelica;

n) vigilanza sull'Istituto postelegrafonici;

o) gestione del Museo storico delle poste e delle telecomunicazioni e della Biblioteca e del Centro documentazione.

4. La Direzione generale per i servizi interni cura gli affari generali per il dipartimento per il mercato e, per la parte attribuita in gestione unificata, anche per gli altri dipartimenti in collaborazione con gli uffici dirigenziali competenti istituiti presso gli stessi e sulla base delle indicazioni della Conferenza dei capi dipartimento. In particolare svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) assunzioni, carriera e posizioni di stato del personale del Ministero;

b) trattamento economico del personale in servizio ed in quiescenza;

c) coordinamento funzionale e supporto nell'attività di valutazione dei fabbisogni di personale, di organizzazione degli uffici e di semplificazione delle procedure;

d) coordinamento delle attività di formazione del personale del Ministero;

e) gestione unificata di spese a carattere strumentale, comuni a più centri di responsabilità amministrativa nell'ambito del Ministero, nei casi in cui, per evitare duplicazioni di strutture e al fine del contenimento dei costi, sia stata individuata tale opportunità;

f) supporto tecnico-organizzativo all'attività di contrattazione sindacale decentrata, nonché all'attività del responsabile dei sistemi informativi automatizzati, del responsabile dei servizi di prevenzione e sicurezza del lavoro, nonché all'attività di relazioni con il pubblico;

g) gestione dei beni e predisposizione degli atti concernenti lo stato di previsione della spesa del Ministero.

5. La Direzione generale per i servizi interni assicura altresì le attività di supporto e di segreteria necessarie al funzionamento della Conferenza dei capi dei dipartimenti.

### Capo III

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI PERSONALE

##### Art. 11.

##### *Articolazione delle unità dirigenziali non generali*

1. Con decreti ministeriali di natura non regolamentare si provvede, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e alla definizione dei relativi compiti.

##### Art. 12.

##### *Ruolo del personale e dotazioni organiche*

1. Le dotazioni organiche del Ministero, ivi compreso il personale delle Agenzie vigilate dal medesimo Ministero, sono determinate in conformità dell'allegata tabella A nel rispetto del criterio di assicurare l'invarianza della spesa di personale. A decorrere dalla data di avvio dell'attività delle predette Agenzie, ovvero dalla stessa data di entrata in vigore del presente regolamento, se successiva, le dotazioni organiche di cui alla tabella A sono automaticamente ridotte in misura corrispondente ai contingenti di personale per tali Agenzie individuati nei relativi regolamenti di organizzazione.

2. Con le modalità di cui all'articolo 6, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è determinata o modificata la ripartizione del personale nei diversi profili professionali. La dotazione organica del personale dirigenziale indicata nella tabella A costituisce, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, limite agli incarichi dirigenziali conferibili presso il medesimo Ministero.

3. Nell'ambito delle dotazioni organiche di cui al comma 1, costituite dalla sommatoria delle dotazioni organiche dei Ministeri soppressi nonché dai contingenti di cui al comma 6, la consistenza organica del personale appartenente alle ex qualifiche funzionali del soppresso Ministero del commercio con l'estero già determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 maggio 1996 è rimodulata, in conformità all'allegata tabella B, nel rispetto del principio di invarianza della spesa, anche al fine di renderla coerente con il nuovo ordinamento professionale del comparto dei Ministeri.

4. La dotazione organica del Ministero è ridotta in misura corrispondente a quella prevista per il Ministero, del commercio con l'estero dai provvedimenti assunti in attuazione dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

5. È istituito il ruolo unico del personale non dirigenziale del Ministero, nel quale confluisce il personale dei Ministeri delle comunicazioni, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, nonché il personale di cui al successivo comma 6. Sino alla costituzione del predetto ruolo unico con decreto del Ministro, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, e alla conseguente soppressione dei ruoli di provenienza è fatta comunque salva la possibilità, nell'ambito delle normative contrattuali vigenti e tenendo conto delle specifiche professionalità, di utilizzare il personale nelle diverse articolazioni dipartimentali. Sono comunque portati a compimento i processi di riqualificazione previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dei Ministeri soppressi.

6. Nelle dotazioni organiche di cui al comma 1 sono compresi anche i contingenti di personale di cui alle allegate tabelle C e D trasferiti al Ministero delle attività produttive per l'esercizio di competenze già spettanti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con corrispondente riduzione delle relative dotazioni organiche. L'individuazione del personale trasferito è effettuata con decreti del Ministro delle attività produttive, adottati di concerto con il Ministro competente, di norma nell'ambito del personale in servizio negli uffici che esercitavano le competenze trasferite.

7. Con le modalità di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è avviata la omogeneizzazione delle indennità di amministrazione corrisposte al personale delle amministrazioni ministeriali confluite nel Ministero delle attività produttive.

8. Le dotazioni organiche di cui alla tabella A allegata al presente regolamento possono essere modificate, ai sensi della normativa vigente, anche in relazione ai correlati sviluppi di natura contrattuale.

#### Capo IV

##### UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO

#### Art. 13.

##### *Disposizioni transitorie in materia di uffici di diretta collaborazione del Ministro delle attività produttive*

1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, i predetti uffici sono disciplinati, nell'ordine, dal regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'industria, del commercio, dell'artigianato o da quello del Ministro delle comunicazioni o, in mancanza, dal regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del commercio con l'estero, se in vigore, ovvero dalle disposizioni del regio decreto legge 10 luglio 1924, n. 1100.

#### Art. 14.

##### *Attività a Milano e a Palermo*

1. Sulla base di apposite intese tra il Ministero delle attività produttive e l'Istituto per il commercio estero nonché la camera di commercio di Milano, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, sono definite le modalità organizzative per l'utilizzazione di un'ideale sede rappresentativa occorrente per l'esercizio a Milano delle attività del Ministro delle attività produttive, dei Sottosegretari di Stato e del personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro.

2. Il Segretariato del Forum internazionale per lo sviluppo delle comunicazioni nel Mediterraneo ha sede in Palermo. Sulla base di intese realizzate ai sensi del comma 1, il Ministro si avvale della sede del Segretariato per l'esercizio a Palermo delle attività indicate nel citato comma 1.

#### Capo V

##### NORME FINALI E TRANSITORIE E ABROGAZIONI

#### Art. 15.

##### *Disposizioni transitorie*

1. Fino all'adozione dei decreti ministeriali di cui all'articolo 12, comma 1, ciascun Dipartimento e ciascun ufficio dirigenziale generale opererà avvalendosi degli esistenti uffici dirigenziali con competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione.

2. Fino alla data dell'assunzione delle funzioni da parte dell'Agenzia per la proprietà industriale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le funzioni e i compiti in materia di brevetti, modelli e marchi, già di spettanza del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato, sono esercitate, nell'ambito del dipartimento per le imprese, dalla direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività.



3. Fino alla data dell'assunzione delle funzioni da parte dell'Agenzia per le normative e i controlli tecnici di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le funzioni e i compiti dell'Agenzia, già di spettanza del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato, sono esercitate, nell'ambito del dipartimento per le imprese, dalla direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività e, nell'ambito del dipartimento per il mercato, dalla direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori in funzione delle rispettive attribuzioni. Le funzioni e i compiti dell'Agenzia, già di spettanza del Ministero delle comunicazioni, sono esercitate, nell'ambito del dipartimento per le reti, dalla direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e dell'informazione.

#### Art. 16.

##### *Abrogazioni*

1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

a) articoli 1, 2, 3, 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1991, n. 241, concernente ristrutturazione e potenziamento della direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base;

b) decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220, e decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 2000, n. 116, concernenti la riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

c) decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 276, concernente le dotazioni organiche del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, salva l'applicazione delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, e comma 3, ultimo e penultimo periodo, fino al loro originario termine di efficacia;

d) decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 302, e decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 397, concernenti la riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero del commercio con l'estero;

e) decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 3 luglio 1995, n. 338;

f) decreto ministeriale 4 settembre 1996, n. 537, recante norme per l'individuazione degli uffici dirigenziali del Ministero delle poste e telecomunicazioni;

g) decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, recante riorganizzazione del Ministero delle telecomunicazioni;

h) decreto del Ministro delle comunicazioni 2 agosto 2000 recante determinazione della pianta organica del personale del Ministero delle comunicazioni;

i) decreto del Ministro del commercio con l'estero 23 febbraio 1999, n. 226, recante l'individuazione delle unità dirigenziali di livello non generale del Ministero del commercio con l'estero e delle relative competenze.

#### Art. 17.

##### *Disposizioni finali*

1. Il presente regolamento entra in vigore nella stessa data del decreto di nomina di cui all'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

2. Quando leggi, regolamenti, decreti, od altre norme o provvedimenti, fanno riferimento ai Ministri ed ai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, delle comunicazioni ovvero a funzioni e compiti già spettanti ad amministrazioni comunque confluite nel Ministero delle attività produttive, il riferimento si intende rispettivamente al Ministro e al Ministero delle attività produttive ovvero alle corrispondenti funzioni e compiti esercitati dal Ministro e dal Ministero delle attività produttive.

3. L'attuazione del presente regolamento non comporta in ogni caso nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

4. Ogni due anni l'organizzazione del Ministero è sottoposta a verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di accertarne la funzionalità e l'efficienza. Alla suddetta verifica, in sede di prima applicazione, si provvede entro un anno dalla entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 marzo 2001

#### CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

LETTA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero*

CARDINALE, *Ministro delle comunicazioni*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, il Guardasigilli: FASSINO

Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2001

Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, registro n. 1, foglio n. 58

Tabella A (articolo 12, comma 1)							
Dotazione organica complessiva del Ministero delle attività produttive, determinata dalla sommatoria di quella relativa ai Ministeri soppressi ed ad altre strutture accorpate							
		Ministero Industria, Commercio, Artigianato	Ministero Commercio Estero	Ministero Comunicazioni	Ministero Lavoro e P.S.	Ministero Tesoro e P.E.	Totale
Qualifiche dirigenziali	Dirigenti 1° fascia	14	4	8	1		27
	Dirigenti 2° fascia	159	36	52	6	1	254
	Totale qualifiche dirigenziali	173	40	60	7	1	281
Area C	Posizione economica C3	153	46	145	13		357
	Posizione economica C2	187	40	131	13		371
	Posizione economica C1	307	60	895	35		1297
	Area C					9	9
	Totale Area C	647	146	1171	61	9	2034
Area B	Posizione economica B3	183	130	199	27		539
	Posizione economica B2	396	122	390	23		931
	Posizione economica B1	167	83	280	10		540
	Area B					7	7
	Totale Area B	746	335	869	60	7	2017
Area A	Posizione economica A1	66	32	71	4		173
	Totale Area A	66	32	71	4	0	173
	Totale complessivo	1632	553	2171	132	17	4505

<b>Tabella B (articolo 12, comma 3)</b>		
<b>Dotazione organica complessiva del Ministero del Commercio con l'Estero, rimodulata secondo il nuovo ordinamento professionale del personale</b>		
Qualifiche dirigenziali	Dirigenti 1° fascia	4
	Dirigenti 2° fascia	36
	<b>Totale qualifiche dirigenziali</b>	<b>40</b>
Area C	Posizione economica C3	46
	Posizione economica C2	40
	Posizione economica C1	60
	<b>Totale Area C</b>	<b>146</b>
Area B	Posizione economica B3	130
	Posizione economica B2	122
	Posizione economica B1	83
	<b>Totale Area B</b>	<b>335</b>
Area A	Posizione economica A1	32
	<b>Totale Area A</b>	<b>32</b>
	<b>Totale complessivo</b>	<b>553</b>

		<b>Tabella C (articolo 12, comma 6)</b>	
		<b>Contingente di personale appartenente alle qualifiche dirigenziali ed alle aree professionali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione Generale della Cooperazione che transita al Ministero delle attività produttive</b>	
<b>Qualifiche dirigenziali</b>		<b>Dirigenti 1° fascia</b>	<b>1</b>
		<b>Dirigenti 2° fascia</b>	<b>6</b>
		<b>Totale qualifiche dirigenziali</b>	<b>7</b>
<b>Area C</b>		<b>Posizione economica C3</b>	<b>13</b>
		<b>Posizione economica C2</b>	<b>13</b>
		<b>Posizione economica C1</b>	<b>35</b>
		<b>Totale Area C</b>	<b>61</b>
<b>Area B</b>		<b>Posizione economica B3</b>	<b>27</b>
		<b>Posizione economica B2</b>	<b>23</b>
		<b>Posizione economica B1</b>	<b>10</b>
		<b>Totale Area B</b>	<b>60</b>
<b>Area A</b>		<b>Posizione economica A1</b>	<b>4</b>
		<b>Totale Area A</b>	<b>4</b>
		<b>Totale complessivo</b>	<b>132</b>

		<b>Tabella D (articolo 12, comma 6)</b>	
		<b>Contingente di personale appartenente alle qualifiche dirigenziali ed alle aree professionali del Ministero del Tesoro e della Programmazione Economica che transita al Ministero delle attività produttive</b>	
<b>Qualifiche dirigenziali</b>		<b>Dirigenti 1° fascia</b>	
		<b>Dirigenti 2° fascia</b>	<b>1</b>
		<b>Totale qualifiche dirigenziali</b>	<b>1</b>
<b>Area C</b>		<b>Posizione economica C3</b>	
		<b>Posizione economica C2</b>	
		<b>Posizione economica C1</b>	
		<b>Totale Area C</b>	<b>9</b>
<b>Area B</b>		<b>Posizione economica B3</b>	
		<b>Posizione economica B2</b>	
		<b>Posizione economica B1</b>	
		<b>Totale Area B</b>	<b>7</b>
<b>Area A</b>		<b>Posizione economica A1</b>	
		<b>Totale Area A</b>	<b>0</b>
		<b>Totale complessivo</b>	<b>17</b>

01G0232

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
26 marzo 2001, n. 176.

**Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.**

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, ed in particolare, l'articolo 11;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, ed in particolare gli articoli 45 e seguenti;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 7 dicembre 2000, n. 435;

Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle sedute del 2 febbraio 2001 e del 16 febbraio 2001;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, come da resoconto in data 9 febbraio 2001;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 febbraio 2001;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, espressi in data 6 marzo 2001;

Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 13 marzo 2001;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione pubblica, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del Ministro della sanità e del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E M A N A

il seguente regolamento:

### Art. 1.

#### *Dipartimenti del Ministero*

1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di seguito denominato Ministero, esercita le funzioni di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il Ministero per l'espletamento dei compiti ad esso demandati è articolato nei seguenti dipartimenti:

- a) Dipartimento per l'ordinamento sanitario;
- b) Dipartimento della tutela della salute umana e sanità veterinaria;
- c) Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori;
- d) Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali.

2. I Dipartimenti di cui alle lettere a) e b), corrispondenti rispettivamente ai Dipartimenti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000, n. 435, restano regolati dalle disposizioni del predetto decreto del Presidente della Repubblica.

### Art. 2.

#### *Conferenza permanente dei capi dei Dipartimenti*

1. È istituita la Conferenza permanente dei capi Dipartimenti del Ministero, di seguito denominata «Conferenza». La Conferenza, che si riunisce perlomeno ogni tre mesi, svolge funzioni di coordinamento generale sulle questioni interdipartimentali o comuni all'attività dei Dipartimenti del Ministero e può formulare al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di seguito denominato «Ministro», proposte per l'emanazione di indirizzi e di direttive per assicurare il raccordo operativo fra i Dipartimenti e lo svolgimento coordinato delle relative funzioni.

2. Apposite riunioni della Conferenza, da tenersi con cadenza almeno semestrale e cui possono essere chiamati a partecipare i dirigenti di prima fascia ed i dirigenti di seconda fascia ai quali sono affidate responsabilità nei settori interessati, sono dedicate a singole questioni ed in particolare all'elaborazione delle linee e delle strategie generali in materia di gestione delle risorse umane ed al coordinamento delle attività informatiche.

## Art. 3.

*Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori*

1. Il Dipartimento per le politiche del lavoro e della occupazione e tutela dei lavoratori esercita le funzioni di seguito indicate:

a) indirizzo promozione e coordinamento: delle politiche dell'impiego e della formazione, con particolare riferimento al piano nazionale dell'impiego, redatto in attuazione delle relative disposizioni dell'Unione europea, alle attività collegate al fondo sociale europeo, previsto dal Trattato istitutivo della Comunità europea, alle iniziative di contrasto al lavoro sommerso, all'inserimento nel lavoro dei disabili e dei soggetti svantaggiati, alle iniziative relative ai flussi migratori per ragioni di lavoro, alla cooperazione internazionale ed alle attività di prevenzione e studio sulle emergenze sociali ed occupazionali, alle attività formative, ferme restando le competenze delle regioni e le funzioni dell'Agenzia da costituire ai sensi dell'articolo 88 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; vigilanza, controllo e tutela degli enti di formazione professionale, finanziamento e vigilanza dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419; promozione, coordinamento, sperimentazione in accordo con le regioni, delle politiche di formazione professionale e delle azioni rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola, del lavoro; accreditamento, in accordo con le regioni, delle strutture pubbliche e private operanti nei settori dell'orientamento e della formazione professionale;

b) incentivi all'occupazione, con gestione del fondo per l'occupazione, del fondo per lo sviluppo e del fondo per gli interventi a sostegno dell'occupazione, previsti dalla legge, 19 luglio 1993, n. 236, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148; ammortizzatori sociali; trattamenti di integrazione salariale e mobilità; trattamenti di disoccupazione e controllo delle condizioni di accesso e mantenimento delle indennità; coordinamento dei rapporti con il Comitato tecnico cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), di cui all'articolo 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 218; analisi, verifica e controllo dei programmi di ristrutturazione, riconversione e riorganizzazione produttiva; contratti di solidarietà, di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, e relativi finanziamenti;

c) tutela delle condizioni di lavoro e applicazione della legislazione attinente alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; profili di sicurezza nell'impiego sul lavoro di macchine, impianti e prodotti industriali,

con esclusione di quelli destinati ad attività sanitarie e ospedaliere e dei mezzi di circolazione stradale; attuazione della normativa relativa agli istituti concernenti i rapporti di lavoro; vigilanza sul trattamento giuridico ed economico delle aziende autoferrottramviarie e delle gestioni governative; organizzazione del lavoro marittimo, portuale e della pesca; gestione del fondo speciale infortuni; diritti sindacali e tutela della dignità del lavoratore e dell'esercizio dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro; rappresentanza e rappresentatività sindacale; contrattazione collettiva e analisi del costo di lavoro; archivio nazionale dei contratti collettivi nazionali di lavoro; procedure di raffreddamento in relazione alla disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali; conciliazione delle controversie individuali di lavoro nel settore pubblico e privato e delle controversie collettive di lavoro; procedure arbitrali nelle controversie individuali di lavoro nell'ambito del pubblico impiego; pari opportunità uomo-donna sul lavoro e finanziamento azioni positive finalizzate alla realizzazione delle pari opportunità;

d) progettazione, sviluppo e gestione coordinata del Sistema informativo lavoro (S.I.L.), di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in raccordo con le regioni e gli enti locali; progettazione, sviluppo e gestione coordinata degli strumenti e dei sistemi informativi; progettazione, sviluppo e mantenimento in esercizio delle reti di comunicazione dati, telefonia, internet, ivi compreso il sito istituzionale, favorendo l'integrazione tra le stesse; coordinamento tecnico, sicurezza e riservatezza dei sistemi informativi di telecomunicazioni; programmazione e organizzazione delle attività statistiche, di studio e ricerca sul mercato del lavoro; valutazione dell'efficacia ed efficienza delle politiche occupazionali; gestione dell'ufficio di statistica in raccordo con le altre strutture del sistema statistico nazionale (SISTAN), operante presso l'ISTAT (Istituto nazionale di statistica), ai sensi della legge 6 settembre 1989, n. 322; pubblicazione e diffusione di dati e informazioni derivanti dalle attività statistiche;

e) in relazione al personale e alle strutture del Dipartimento di cui al presente articolo e di quello di cui all'articolo 4, programmi di reclutamento, formazione, riqualificazione e mobilità del personale; pianificazione dei fabbisogni; dotazioni organiche; trattamento giuridico ed economico del personale dirigente, nonché del personale delle aree funzionali; attività concernenti il conferimento degli uffici dirigenziali territoriali relativamente agli uffici territoriali del Governo riguardante il personale già degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; trattamento di quiescenza e di previdenza; interventi assistenziali; contenzioso del personale e procedimenti disciplinari; onorificenze; bilancio, contabilità analitica, coordinamento dei dati relativi agli altri centri di responsabilità amministrativa; rapporti contrattuali e servizi amministrativo-contabili di carattere generale;

gestione del patrimonio; relazioni sindacali; contrattazione integrativa di amministrazione; coordinamento delle attività di prevenzione nei luoghi di lavoro; indirizzo, programmazione e controllo dell'attività di vigilanza ispettiva di competenza sull'applicazione della legislazione attinente il lavoro e la sicurezza sui luoghi di lavoro, ivi compreso il servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e gli interventi straordinari; ufficio relazioni con il pubblico.

2. In relazione alle funzioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del comma 1, il Dipartimento si articola nelle corrispondenti direzioni generali di seguito indicate:

- a)* per l'impiego, l'orientamento e la formazione;
- b)* degli ammortizzatori sociali e degli incentivi alla occupazione;
- c)* della tutela delle condizioni di lavoro;
- d)* per le reti informative e per l'Osservatorio del mercato del lavoro;
- e)* degli affari generali, risorse umane e attività ispettiva, del Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori e del Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali.

3. Fino alla costituzione dell'Agenzia di cui al comma 1, lettera *a)*, l'ufficio centrale per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 14 gennaio 1997, n. 317, già operante presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, continua ad espletare le funzioni ad esso assegnate dalle pre-  
vigenti disposizioni.

#### Art. 4.

##### *Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali*

1. Il Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali, svolge le seguenti funzioni:

*a)* coordinamento delle attività connesse alla gestione del Fondo nazionale delle politiche sociali, di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento al Piano nazionale delle politiche sociali, di cui all'articolo 18 della legge 8 novembre 2000, n. 328, ai criteri e alle modalità di riparto delle relative risorse; coordinamento ai fini della determinazione degli standard dei servizi sociali secondo la normativa vigente; gestione e monitoraggio della sperimentazione del reddito minimo di inserimento, di cui al decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, e successive modificazioni ed integrazioni; valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle politiche sociali; affari generali del Dipartimento; gestione del bilancio finanziario ed economico del Dipartimento;

*b)* coordinamento e gestione delle politiche a favore della famiglia; interventi per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate; gestione degli interventi per il sostegno della maternità e della paternità; interventi a favore delle persone anziane;

*c)* indirizzo, coordinamento e gestione degli interventi a favore dell'infanzia e dell'adolescenza; interventi a favore dei minori a rischio di attività criminose; tutela dei minori e cooperazione in materia di adozione internazionale; interventi per la prevenzione e contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale dei minori; rapporti con il Centro nazionale di documentazione e analisi dell'infanzia, di cui all'articolo 3, della legge 23 dicembre 1997, n. 451;

*d)* coordinamento delle politiche per contrastare il diffondersi delle tossicodipendenze e delle alcool dipendenze correlate, di cui all'articolo 127, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; collaborazione con le associazioni, le comunità terapeutiche ed i centri di accoglienza operanti nel campo della prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti; informazione e documentazione sulle tossicodipendenze; definizione e aggiornamento delle metodologie per la rivelazione, la elaborazione, la valutazione ed il trasferimento all'esterno delle informazioni sulle tossicodipendenze;

*e)* definizione delle politiche per gli adolescenti ed i giovani, anche mediante il coordinamento dei programmi finanziati dall'Unione europea; promozione delle attività svolte dai soggetti del «terzo settore», allo sviluppo dell'associazionismo e del mercato sociale; coordinamento delle politiche delle giovani generazioni, attività di promozione e coordinamento per quanto concerne gli scambi internazionali giovanili; diffusione dell'informazione in materia di volontariato e terzo settore anche mediante la predisposizione di documentazione; consulenza tecnica per le organizzazioni di volontariato a livello nazionale; coordinamento e monitoraggio delle attività svolte dai centri di servizio per il volontariato; assistenza tecnica in materia di fondi strutturali per le iniziative di progetti relativi allo sviluppo di servizi alla persona e alla comunità; promozione e coordinamento degli interventi relativi alle associazioni di promozione sociale; monitoraggio della normativa nazionale;

*f)* coordinamento delle politiche per l'integrazione sociale degli stranieri immigrati e delle iniziative volte a contrastare il fenomeno del razzismo; promozione e coordinamento degli interventi umanitari in Italia e all'estero attribuiti al Ministero; gestione delle risorse per le politiche migratorie; tenuta del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati; istituzione di attività a favore dei minori stranieri; attività istruttoria delle richieste di nulla osta per l'ingresso in Italia di minori stranieri non accompagnati, secondo quanto previsto dall'articolo 33, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e delle relative norme di attuazione;



g) ordinamento del sistema previdenziale pensionistico e delle norme in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali anche riguardo ai lavoratori emigrati; vigilanza generale sugli enti previdenziali pubblici e privati e nomina dei componenti degli organi collegiali; esame dei bilanci preventivi, note di variazione, consuntivi dei bilanci tecnici degli enti previdenziali, pubblici e privati; vigilanza in materia di trattamento giuridico ed economico degli enti previdenziali; vigilanza sul trattamento previdenziale ed assistenziale del personale delle aziende autoferrotramviarie e delle gestioni governative, del lavoro marittimo, portuale e della pesca, degli addetti ai servizi di trasporto aereo; direttive e vigilanza sugli istituti in materia contributiva e fiscalizzazione delle norme in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali; problemi relativi all'inquadramento delle attività produttive; ordinamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, vigilanza sugli stessi e gestione del «Fondo patronati»; promozione delle convenzioni in materia di sicurezza sociale con Paesi extracomunitari.

2. In relazione alle funzioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) del comma 1, il Dipartimento si articola nelle corrispondenti direzioni generali di seguito indicate:

a) gestione del fondo nazionale per le politiche sociali e affari generali;

b) per le tematiche familiari e sociali e la tutela dei diritti dei minori;

c) per la diffusione delle conoscenze e delle informazioni in merito alle politiche sociali;

d) per la prevenzione e il recupero delle tossicodipendenze e alcoolodipendenze e per l'osservatorio permanente per la verifica dell'andamento del fenomeno delle droghe e delle tossicodipendenze;

e) per il volontariato, l'associazionismo sociale e le politiche giovanili;

f) per l'immigrazione;

g) per le politiche previdenziali.

3. Gli uffici di cui al comma 2, svolgono, nell'ambito della loro competenza, compiti di supporto organizzativo a tutti gli organi collegiali istituiti presso il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

#### Art. 5.

##### *Organizzazione dei Dipartimenti e delle direzioni generali*

1. Al conferimento dell'incarico di capo di ciascun dipartimento si provvede ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Il capo del Dipartimento svolge i compiti indicati nell'articolo 5, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e individua il dirigente al quale conferire le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento. Agli uffici di livello dirigenziale generale sono preposti dirigenti nominati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,

n. 29. Ciascun direttore generale individua il dirigente al quale conferire le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento.

2. Il capo del Dipartimento di cui all'articolo 3 cura: i rapporti con il Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento e di uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici e con l'ufficio del consigliere di parità; il rapporto di dipendenza funzionale degli uffici territoriali di Governo con il Ministero in relazione all'espletamento delle funzioni già svolte dagli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; in raccordo con gli uffici di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, oltre ai rapporti con gli organi competenti dell'Unione europea, i rapporti con il Consiglio d'Europa, con l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e con l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), avvalendosi delle direzioni generali del Dipartimento di cui all'articolo 3.

#### Art. 6.

##### *Articolazione delle unità dirigenziali non generali*

1. Con successivi decreti ministeriali di natura non regolamentare si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e alla definizione dei relativi compiti.

#### Art. 7.

##### *(Ruolo del personale e dotazioni organiche)*

1. La dotazione organica complessiva del Ministero di cui all'allegata tabella A è determinata, in sede di prima applicazione, dalla sommatoria delle dotazioni organiche dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, già rispettivamente definite con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1996, 31 luglio 1997 e 20 luglio 1999, e con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 giugno 1998, tenendo conto dei trasferimenti determinati dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999, dalle risorse aggiuntive necessarie all'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 45, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché dal contingente di personale comunque in servizio presso il Dipartimento degli affari sociali alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, oltre le cento unità di personale previste dall'articolo 29 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

2. La dotazione organica del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, come sopra determinata, è ridotta in misura corrispondente a quella prevista per i Ministeri soppressi dai provvedimenti assunti in attuazione dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. La dotazione organica del personale dirigenziale costituisce, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto del Presidente della

Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, limite agli incarichi dirigenziali conferibili presso il medesimo Ministero.

3. È istituito il ruolo unico del personale non dirigenziale del Ministero, nel quale confluisce il personale dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, nonché il personale del Dipartimento degli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, trasferito ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Sino alla costituzione del predetto ruolo unico con decreto del Ministro, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e alla conseguente soppressione dei ruoli di provenienza è fatta comunque salva la possibilità, nell'ambito delle normative contrattuali vigenti e tenendo conto delle specifiche professionalità, di utilizzare il personale nelle diverse articolazioni dipartimentali. Sono comunque portati a compimento i processi di riqualificazione previsti dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale delle amministrazioni ministeriali confluite nel nuovo Ministero.

4. Con le modalità di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è avviata la omogeneizzazione delle indennità di amministrazione corrisposte al personale delle amministrazioni ministeriali confluite nel Ministero.

5. Le dotazioni organiche di cui alla tabella A allegata al presente regolamento possono essere modificate, ai sensi della normativa vigente, anche in relazione ai correlati sviluppi di natura contrattuale.

#### Art. 8.

*Disposizioni transitorie in materia di uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.*

1. Ove al momento di entrata in vigore del presente regolamento non siano stati emanati i regolamenti di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione, in attesa della relativa disciplina gli stessi uffici sono disciplinati, nell'ordine, dal regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, o, in mancanza, dal regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della sanità, se in vigore o altrimenti dalle disposizioni del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100.

#### Art. 9.

*Disposizioni finali e abrogazioni*

1. L'attuazione del presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. A tal fine, in relazione alla previsione di due capi dipartimento previsti dagli articoli 3 e 4, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, viene ridotta di due unità la dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia, dei ruoli periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di una unità dei dirigenti di prima

fascia, o di due unità dei dirigenti di seconda fascia, del contingente del Dipartimento degli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Ogni due anni, l'organizzazione del Ministero è sottoposta a verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di accertarne funzionalità ed efficienza. Alla suddetta verifica, in sede di prima applicazione, si provvede entro un anno dalla entrata in vigore del presente regolamento, in particolare con riferimento alla unificazione dell'organizzazione delle funzioni concernenti le condizioni di sicurezza nei posti di lavoro e la tutela della salute nei luoghi di lavoro.

3. Il nucleo di valutazione della spesa previdenziale opera ai sensi dell'articolo 1, comma 44, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alle dirette dipendenze del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

4. Dalla data di cui all'articolo 10, al comma 1, lettera e), e al comma 2, lettera e), dell'articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000, n. 435, le parole «del Ministero», sono sostituite dalle seguenti: «del dipartimento di cui al presente articolo e del dipartimento di cui all'articolo 3».

#### Art. 10.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di cui all'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 marzo 2001

#### CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

SALVI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

VERONESI, *Ministro della sanità*

TURCO, *Ministro per la solidarietà sociale*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, il Guardasigilli: FASSINO

Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 2001

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 353

<b>Tabella A (articolo 7, comma 1)</b>						
Dotazione organica complessiva del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, determinata dalla sommatoria di quella relativa ai Ministeri soppressi ed ad altre strutture accorpate						
		Ministero Lavoro e P.S.	Ministero Sanità	PCM - Dipartimento Affari Sociali (*)	Art.45, comma IV d.lgs. n.300/99 (**)	Totale
Qualifiche dirigenziali	Dirigenti 1° fascia	11	15	5	0	31
	Dirigenti 2° fascia	255	220 (***)	14	1	490
	Dirigenti 1° livello del ruolo sanitario	===	367	===	===	367
	<b>Totale qualifiche dirigenziali</b>	<b>266</b>	<b>602</b>	<b>19</b>	<b>1</b>	<b>888</b>
Area C	Posizione economica C3	918	51	12	0	981
	Posizione economica C2	2347	201	9	2	2559
	Posizione economica C1	2513	565	25	4	3107
	<b>Totale Area C</b>	<b>5778</b>	<b>817</b>	<b>46</b>	<b>6</b>	<b>6647</b>
Area B	Posizione economica B3	2801	248	18	0	3067
	Posizione economica B2	2127	800	22	2	2951
	Posizione economica B1	792	180	6	2	980
	<b>Totale Area B</b>	<b>5720</b>	<b>1228</b>	<b>46</b>	<b>4</b>	<b>6998</b>
Area A	Posizione economica A1	384	132	3	1	520
	<b>Totale Area A</b>	<b>384</b>	<b>132</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>520</b>
	<b>Totale complessivo</b>	<b>12148</b>	<b>2779</b>	<b>114</b>	<b>12</b>	<b>15053</b>

(*)	oltre le 100 unità di personale da reclutare ex art. 29 legge 8 novembre 2000, n. 328
(**)	Limitatamente al personale proveniente dal Ministero dell'industria, del commercio e artigianato. Per le altre Amministrazioni il personale di transito non risulta al momento quantificabile, svolgendo funzioni promiscue
(***)	Ivi compresi 123 dirigenti di II livello del ruolo sanitario

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
26 marzo 2001, n. 177.

**Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.**

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare, gli articoli da 35 a 44 e l'articolo 55;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 2001;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 febbraio 2001;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati;

Considerato che il Senato della Repubblica non ha espresso il proprio parere nel termine prescritto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 21 marzo 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione pubblica, del Ministro dei lavori pubblici, del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E M A N A  
il seguente regolamento:

### Capo I

#### ATTRIBUZIONE DEI DIPARTIMENTI E DI ALTRI ORGANISMI DEL MINISTERO

#### Art. 1.

*Dipartimenti del Ministero e Agenzia dei trasporti terrestri e delle infrastrutture, Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.*

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in seguito denominato «Ministero», esercita le funzioni di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, è articolato nei seguenti dipartimenti:

a) Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, per le politiche del personale e gli affari generali;

b) Dipartimento per le opere pubbliche e per l'edilizia;

c) Dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo e aereo;

d) Dipartimento per i trasporti terrestri.

2. Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto dipende dal Ministro per l'espletamento delle funzioni rientranti nell'attribuzione dell'amministrazione delle infrastrutture e dei trasporti.

3. L'Agenzia dei trasporti terrestri e delle infrastrutture istituita e disciplinata ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è sottoposta al potere di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito denominato «Ministro». All'emanazione del relativo statuto, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 300 del 1999, i dipartimenti e le direzioni del Ministero cesseranno di operare nelle funzioni eventualmente spettanti all'Agenzia e i relativi uffici saranno soppressi. L'ufficio del Genio civile per le opere marittime di Cagliari assume natura e funzioni di provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Sardegna.

#### Art. 2.

##### *Conferenza permanente dei capi dei Dipartimenti*

1. È istituita la conferenza permanente dei capi dei dipartimenti del Ministero, di seguito denominata «Conferenza». La Conferenza svolge funzioni di coor-

dinamento generale sulle questioni interdipartimentali o comuni all'attività dei Dipartimenti del Ministero e può formulare al Ministro proposte per l'emanazione di indirizzi e direttive diretti ad assicurare il raccordo operativo fra i dipartimenti e lo svolgimento coordinato delle relative funzioni.

2. Apposite riunioni della Conferenza, cui possono essere chiamati a partecipare i dirigenti di prima fascia ed i dirigenti di seconda fascia ai quali sono affidate responsabilità nei settori interessati, sono dedicate a singole questioni ed in particolare all'elaborazione delle linee e delle strategie generali in materia di gestione delle risorse umane, nonché al coordinamento delle attività informatiche.

3. La direzione per le politiche del personale e gli affari generali e la direzione per i sistemi informativi e statistici, provvisoriamente collocate rispettivamente presso il Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, per le politiche del personale e gli affari generali e il Dipartimento per i trasporti terrestri, operano al servizio di tutti i Dipartimenti, sulla base di direttive concordate dal capo del Dipartimento in sede di conferenza permanente. I capi dei singoli dipartimenti restano responsabili della gestione delle risorse loro assegnate.

4. Il comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto partecipa alla Conferenza per gli affari rientranti nelle attribuzioni del Comando generale e del Corpo delle capitanerie di porto.

#### Art. 3.

##### *Aree funzionali e Dipartimenti*

1. I Dipartimenti del Ministero assicurano l'esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza statale nelle aree funzionali di cui all'articolo 42 del decreto legislativo n. 300 del 1999, secondo la seguente ripartizione:

a) *Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, per le politiche del personale e gli affari generali* - identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con particolare riferimento all'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali e delle opere di competenza statale nonché al sistema delle città e delle aree metropolitane; programmazione delle infrastrutture del territorio nazionale, delle reti, delle opere marittime e infrastrutture idrauliche; rapporti con gli organismi internazionali e coordinamento con l'Unione europea in materia di politica urbana e di assetto territoriale; profili comuni e interdipartimentali del rapporto di lavoro e formazione del personale nonché delle risorse strumentali del Ministero; gestione del contenzioso del lavoro, dell'ufficio cassa, dell'ufficio del consegnatario degli immobili;

b) *Dipartimento per le opere pubbliche e l'edilizia residenziale* - indirizzo, programmazione e regolazione in materia di lavori pubblici; rapporti con organismi nazionali e internazionali e coordinamento con l'Unione europea in materia di appalti pubblici; rete nazionale stradale ed autostradale; edilizia residenziale; politica abitativa; realizzazione di programmi speciali;

c) *Dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo e aereo* - indirizzo, programmazione e regolazione in materia di navigazione e trasporto marittimo; vigilanza sui porti, demanio marittimo; sicurezza della navigazione e trasporto nelle acque interne; programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano veneto; aviazione civile e trasporto aereo; rapporti con organismi nazionali e internazionali e coordinamento con l'Unione europea in materia di navigazione, trasporto marittimo e aereo;

d) *Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici* - poteri di programmazione indirizzo e regolazione in materia di trasporto terrestre, circolazione dei veicoli e sicurezza dei trasporti terrestri; rapporti con organismi nazionali e internazionali e coordinamento con l'Unione europea in materia di trasporti terrestri; gestione e sviluppo dei sistemi informativi e statistici del Ministero.

#### Capo II

##### ARTICOLAZIONE DEI DIPARTIMENTI COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

#### Art. 4.

*Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, per le politiche del personale e gli affari generali*

1. Il Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:

- a) Direzione per la programmazione;
- b) Direzione per le trasformazioni territoriali;
- c) Direzione per le reti;
- d) Direzione per l'abusivismo;
- e) Direzione per i programmi europei;

f) Direzione per gli organi decentrati (provveditorati, uffici del Genio civile OO.M.M., magistrati alle acque e del Po);

g) Direzione per le politiche del personale e gli affari generali.

2. La Direzione generale per la programmazione svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) predisposizione del piano generale dei trasporti;

b) QCS - reti e nodi di servizio;

c) osservatorio e monitoraggio delle trasformazioni del territorio con riferimento alle reti infrastrutturali e al sistema delle città e delle aree metropolitane;

d) pianificazione nazionale di infrastrutture viarie;

e) programmazione di interventi infrastrutturali sulla rete stradale e autostradale nazionale, anche attraverso progetto di finanza; programma triennale ANAS.

3. La Direzione generale per le trasformazioni territoriali svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) adempimenti tecnici e amministrativi relativi all'espletamento delle procedure di localizzazione di opere infrastrutturali di rilievo nazionale;

b) elaborazione dei programmi di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del territorio (PRUSST); recupero del patrimonio edilizio e relative politiche di incentivazione; società di trasformazione urbana;

c) adozione di misure di controllo dell'urbanizzazione nelle zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante e in altre aree sensibili;

d) elaborazione dei programmi URBAN;

e) promozione, nell'ambito delle intese istituzionali di programma, degli accordi tra lo Stato e le regioni per nodi di interscambio modali;

f) piani regolatori portuali ed aeroportuali.

4. La Direzione generale per le reti svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) monitoraggio delle reti elettriche, idriche, idrauliche ed acquedottistiche e relativo coordinamento tecnico;

b) determinazione delle tariffe dell'acqua erogata tramite le reti idriche;

c) programmazione e gestione delle reti nazionali;

d) programmazione, finanziamento, realizzazione e gestione delle reti elettriche, idriche, idrauliche ed acquedottistiche nelle aree depresse;

e) vigilanza sul Registro italiano dighe;

f) opere necessarie e consequenziali al rilascio delle concessioni di grande derivazione delle acque.

5. La Direzione generale per l'abusivismo svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) monitoraggio del fenomeno dell'abusivismo edilizio, anche sulla base dei dati forniti dai comuni;

b) supporto agli enti locali e alle regioni nella individuazione e repressione dell'abusivismo edilizio;

c) promozione dei piani di recupero territoriale;

d) repressione delle violazioni urbanistiche e coordinamento dell'attività delle commissioni per l'uso della forza pubblica;

e) raccolta delle segnalazioni dei soggetti pubblici e privati in ordine ai manufatti abusivi ed esercizio dei poteri sostitutivi in materia;

f) promozione di accordi di programma quadro contro l'abusivismo su beni demaniali, da stipularsi nell'ambito delle intese istituzionali di programma.

6. La direzione generale per i programmi europei assicura il coordinamento delle funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) gestione dei programmi di iniziativa comunitaria Interreg, Interreg II, Interreg III;

b) esercizio dei compiti relativi all'attività di gestione e pagamento e ai segretariati tecnici dei programmi affidati all'Italia;

c) gestione dei programmi di iniziativa comunitaria di cui all'articolo 10 del regolamento FERS;

d) partecipazione ai gruppi di lavoro internazionali ONU-ECE, CEMIT-OCSE, CDS-CSRR;

e) monitoraggio delle iniziative, dei programmi e degli interventi.

7. La direzione generale per gli organi decentrati (Provveditorati, genio civile OO.MM. Magistrati delle acque e del Po) svolge, fino alla emanazione dello statuto dell'Agenzia dei trasporti terrestri e delle infrastrutture ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 300 del 1999, e fino al riordino degli uffici del Magistrato delle acque e di quello del Po, le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) coordinamento delle attività dei provveditorati regionali delle opere pubbliche, che restano uffici dirigenziali di livello generale, e degli uffici periferici in materia di opere pubbliche;

b) coordinamento degli uffici del Magistrato alle acque di Venezia e degli uffici del Magistrato del Po e relativi interventi;

c) convenzioni per l'utilizzazione sul territorio dei suddetti uffici fino all'istituzione dell'Agenzia per i trasporti interni e per le infrastrutture.

8. La Direzione per le politiche del personale e gli affari generali cura gli affari generali per il Dipartimento e, per la parte attribuita in gestione unificata, anche per gli altri Dipartimenti, in collaborazione con gli uffici dirigenziali competenti istituiti presso gli stessi e sulla base delle indicazioni della Conferenza e dei capi Dipartimento. In particolare, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) redazione del bilancio e sua gestione relativamente a variazioni ed assestamenti, redazione delle proposte per la legge finanziaria, attività di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo;

b) profili comuni inerenti al rapporto di lavoro e formazione del personale;

c) coordinamento funzionale e supporto nell'attività di valutazione dei carichi di lavoro, di organizzazione degli uffici e di semplificazione delle procedure;

d) attività di contrattazione sindacale, gestione del contenzioso;

e) gestione della posizione di stato e del trattamento economico dei componenti degli organi collegiali di consulenza tecnico-scientifica del Ministero;

f) gestione dei beni patrimoniali, economato e cassa;

g) cerimoniale, onorificenze;

h) supporto tecnico-organizzativo all'attività del responsabile dei servizi di prevenzione e sicurezza del lavoro;

i) relazioni con il pubblico, ad esclusione di quelle relative all'applicazione della legge quadro in materia di opere pubbliche;

l) attività di vigilanza e di ispezione interna.

#### Art. 5.

##### *Dipartimento per le opere pubbliche e per l'edilizia*

1. Il Dipartimento per le opere pubbliche e per l'edilizia è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:

a) Direzione per la regolazione dei lavori pubblici;

b) Direzione per le strade ed autostrade;

c) Direzione per l'edilizia statale e per gli interventi speciali;

d) Direzione per l'edilizia residenziale e le politiche abitative.

2. La Direzione generale per la regolazione dei lavori pubblici svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) indirizzo e regolazione delle procedure di appalto di lavori pubblici;

b) definizione delle normative tecniche di settore;

c) rapporti con l'Autorità di vigilanza e con l'Osservatorio dei lavori pubblici;

d) supporto all'attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici;

e) predisposizione degli schemi contrattuali e dei capitolati.

3. La Direzione generale per le strade e autostrade svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) alta vigilanza sull'ANAS e sui gestori delle infrastrutture viarie appartenenti alla rete nazionale;

b) compiti relativi alle concessioni di costruzione e gestione di infrastrutture viarie di rilievo nazionale;

c) relazioni e accordi internazionali nel settore delle reti di trasporto viario;

d) regolamentazione dei servizi stradali ed autostradali;

e) tenuta e aggiornamento dell'Archivio nazionale delle strade.

4. La Direzione generale per l'edilizia statale e per gli interventi speciali svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) opere pubbliche di competenza statale, ivi compresi gli interventi di edilizia giudiziaria, di edilizia penitenziaria, di edilizia demaniale di competenza statale, di edilizia per le Forze armate, le Forze di polizia e i Vigili del fuoco;

b) zone sismiche e edilizia antisismica;

c) interventi per la ricostruzione;

d) interventi di competenza statale per la città di Roma-Capitale;

e) interventi previsti da leggi speciali.

5. La Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

- a) compiti di edilizia sovvenzionata ed agevolata di spettanza statale, con esclusione dell'edilizia per le Forze armate e di Polizia;
- b) disciplina delle cooperative edilizie;
- c) misure dirette a far fronte al disagio abitativo;
- d) locazioni ed equo canone;
- e) iniziative sociali e comunitarie in materia di accesso all'abitazione;
- f) mutui edilizi;
- g) programmi già di pertinenza del Segretariato generale CER.

#### Art. 6.

##### *Dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo e aereo*

1. Il Dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo e aereo è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:

- a) Direzione per la navigazione e il trasporto marittimo e interno;
- b) Direzione per le infrastrutture della navigazione marittima;
- c) Direzione per la navigazione aerea.

2. La Direzione generale per la navigazione e il trasporto marittimo e interno svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

- a) disciplina della navigazione marittima;
- b) disciplina internazionale dei trasporti marittimi;
- c) sicurezza della navigazione in acque marittime e interne, sinistri in acque marittime;
- d) servizi di trasporto sovvenzionato con le isole e sui laghi Maggiore, di Garda e di Como;
- e) formazione, aggiornamento e rapporto di lavoro del personale della navigazione marittima;
- f) proprietà navale e regime amministrativo delle navi;
- g) interventi a sostegno della flotta e delle costruzioni navali;

h) disciplina della nautica da diporto e per finalità private;

i) vigilanza sugli enti di settore e sull'Istituto nazionale di architettura navale;

l) predisposizione della normativa tecnica di settore.

3. La Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima e interna svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) opere marittime, classificazione, costruzione e manutenzione dei porti, delle opere edilizie a servizio dell'attività portuale, dei bacini di carenaggio, di fari e fanali nei porti di rilievo nazionale e internazionale;

b) vigilanza e regolazione delle attività e servizi portuali e del lavoro nei porti;

c) tutela del demanio marittimo e gestione del demanio marittimo non di competenza regionale;

d) sistema idroviario padano-veneto;

e) vigilanza sulle autorità portuali e sugli altri enti di settore;

f) predisposizione della normativa tecnica di settore.

4. La Direzione generale della navigazione aerea svolge le funzioni di competenza del Ministero negli ambiti che seguono, ferme restando le funzioni attribuite all'Ente nazionale aviazione civile dal decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250;

a) indirizzo, vigilanza e controllo in materia aeronautica;

b) promozione di accordi comunitari e internazionali;

c) programmazione ed elaborazione dei rapporti convenzionali da stipulare con gli enti vigilati;

d) valutazione dei piani di investimento nel settore aeroportuale;

e) monitoraggio e statistiche sull'attività di trasporto aereo.

5. Il Dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo e aereo per l'esercizio in sede periferica delle funzioni di cui ai commi 2 e 3 si avvale del Corpo delle capitanerie di porto.



## Art. 7.

*Dipartimento per i trasporti terrestri  
e per i sistemi informativi e statistici*

1. Il Dipartimento per i trasporti terrestri è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:

- a) Direzione della motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre;
- b) Direzione dei sistemi di trasporto ad impianti fissi;
- c) Direzione autotrasporto di persone e cose;
- d) Direzione del trasporto ferroviario;
- e) Direzione per i sistemi informativi e statistici.

2. La Direzione generale della motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

- a) omologazione nazionale, CEE ed ECE/ONU di veicoli, dispositivi ed unità tecnico indipendenti;
- b) trasporto merci pericolose su strada. Normativa e omologazione e approvazione dei veicoli e dei recipienti;
- c) parco circolante e conducenti;
- d) edilizia di servizio, impianti e attrezzature;
- e) centro elaborazione dati Motorizzazione;
- f) individuazione di standard e predisposizione di normative tecniche attinenti alle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali delle strade ed autostrade ed alla segnaletica stradale;
- g) prevenzione degli incidenti e sicurezza stradale, campagne informative ed educative, realizzazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, e informazioni sulla viabilità;
- h) normativa di settore nazionale e internazionale;
- i) relazione al Parlamento sullo stato della sicurezza stradale;
- j) centro di documentazione sui problemi della circolazione e sicurezza stradale;
- k) omologazione dei dispositivi di regolazione della circolazione e di controllo delle infrazioni.

3. La Direzione generale dei sistemi di trasporto ad impianti fissi svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

- a) rapporti con l'Agenzia per la parte di competenza;
- b) coordinamento e sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianti fissi;

c) normativa di settore nazionale ed internazionale;

d) costruzione e gestione delle infrastrutture per i trasporti rapidi di massa;

e) coordinamento e monitoraggio sulle funzioni delegate in materia di trasporto ferroviario locale.

4. La Direzione generale autotrasporto di persone e cose svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

- a) trasporti nazionali ed internazionali di persone e cose, ivi comprese i prezzi e le tariffe;
- b) interventi statali a favore delle imprese di trasporto e cose;
- c) normativa di settore nazionale ed internazionale
- d) monitoraggio e statistiche sull'attività di trasporto di persone e cose.

5. La Direzione generale del trasporto ferroviario svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

- a) coordinamento e vigilanza sui concessionari di reti infrastrutturali e sui titolari di licenze di esercizio;
- b) attività di vigilanza sui progetti;
- c) analisi economiche;
- d) contratti di programma;
- e) vigilanza sulle linee ferroviarie;
- f) definizione di standard e di norme di sicurezza.

6. La Direzione per i sistemi informativi e statistici cura la gestione e lo sviluppo dei sistemi informativi e statistici per il Dipartimento e, per la parte attribuita in gestione unificata, anche per gli altri Dipartimenti, in collaborazione con gli uffici dirigenziali competenti istituiti presso gli stessi e sulla base delle indicazioni della Conferenza e dei capi Dipartimento. In particolare, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

- a) gestione e sviluppo dell'informatizzazione, ivi inclusi i rapporti con l'Autorità per l'informatica per la pubblica amministrazione;
- b) monitoraggio, controllo ed elaborazione dei dati statistici relativi all'attività amministrativa, tecnica ed economica del Ministero.

## Art. 8.

*Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto*

1. Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, articolato con decreto del Ministro in reparti e uffici di livello dirigenziale, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

- a) ricerca e soccorso in mare;
- b) gestione operativa, a livello centrale, del sistema di controllo del traffico marittimo;
- c) esercizio delle competenze tecniche in materia di sicurezza della navigazione marittima e indagini sulle cause e circostanze dei sinistri marittimi a navi da carico o da passeggeri;
- d) rapporti con organismi nazionali ed internazionali per gli aspetti tecnici della sicurezza della navigazione marittima;
- e) coordinamento delle attività, organizzazione e ispezioni relative ai servizi delle capitanerie di porto;
- f) impiego del personale delle capitanerie di porto;
- g) predisposizione della normativa tecnica di settore.

2. Il Corpo delle capitanerie di porto continua a svolgere gli ulteriori compiti previsti dalla normativa vigente secondo le direttive dei Ministri competenti.

*Capo III*DOTAZIONE ORGANICA  
E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE

## Art. 9.

*Dotazione organica*

1. La dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in sede di prima attuazione del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è costituita dalla sommatoria della dotazione organica del soppresso Ministero dei trasporti e della navigazione determinata in complessive 8655 unità ivi comprese le qualifiche dirigenziali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 aprile 1997 (settore motorizzazione civile e trasporti in concessione); con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 novembre 1996 (settore marittimo) e con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 novembre 1999 (settore aviazione civile) con esclusione delle 39 unità di personale previste per l'ufficio provinciale della motorizzazione civile di Trento, in attuazione dell'articolo 4-bis del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527, nel testo aggiunto dall'articolo 1 del

decreto legislativo 21 settembre 1995, n. 429, nonché della dotazione organica del soppresso Ministero dei lavori pubblici determinata in complessive 5418 unità con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 aprile 1996, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 dicembre 1999, con esclusione di novantotto unità di personale in servizio presso il predetto Ministero - Direzione generale della difesa del suolo, che confluiscono nella dotazione organica del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in conformità alla allegata tabella A. A tale dotazione organica va aggiunta la consistenza numerica del personale trasferito al soppresso Ministero dei lavori pubblici dall'articolo 10, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. A decorrere dalla data di cui al comma 3, dell'articolo 10 dello stesso decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, la dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti va altresì incrementata dalla consistenza numerica del personale in servizio presso l'ufficio per Roma Capitale e grandi eventi, nell'ambito del Dipartimento delle aree urbane della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. La dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come sopra determinata, è ridotta in misura corrispondente a quella prevista per i Ministeri soppressi da provvedimenti assunti in attuazione dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

3. La predetta dotazione organica comprensiva del personale della Agenzia dei trasporti terrestri e delle infrastrutture sarà automaticamente ridotta dalla data di avvio dell'attività della predetta Agenzia determinata dalla emanazione del relativo statuto, ovvero dalla data di entrata in vigore del presente regolamento in misura corrispondente al contingente di personale individuato per tale Agenzia nel relativo statuto.

4. È istituito il ruolo unico del personale non dirigenziale del Ministero, nel quale confluisce tutto il personale del soppresso Ministero dei trasporti e quello del soppresso Ministero dei lavori pubblici tranne quello in servizio, alla data del 1° gennaio 2001, presso la Direzione generale della difesa del suolo, pari a novantotto unità, nonché il personale in servizio presso l'ufficio per Roma Capitale e grandi eventi, nell'ambito del Dipartimento delle aree urbane della Presidenza del Consiglio dei Ministri come verrà determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Sino alla costituzione del predetto ruolo unico, con decreto del Ministro, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e alla conseguente soppressione dei ruoli di provenienza, è fatta comunque salva la possibilità, nell'ambito delle normative contrattuali vigenti, tenendo conto delle specifiche professionalità, di utilizzare il personale nelle

diverse articolazioni dipartimentali. Prima della costituzione del ruolo unico, sono comunque portati a compimento i processi di riqualificazione previsti dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dei soppressi Ministeri.

5. Con le modalità di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è avviata la omogeneizzazione delle indennità di amministrazione corrisposte al personale confluito nel Ministero dai Ministeri soppressi.

6. Le dotazioni organiche di cui alla tabella A allegata al presente regolamento possono essere modificate, ai sensi della normativa vigente, anche in relazione ai correlati sviluppi di natura contrattuale.

#### Art. 10.

##### *Uffici di diretta collaborazione*

1. L'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero è disciplinata con apposito regolamento.

2. Ove il suddetto regolamento non sia entrato in vigore alla data di cui all'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si applicano, nell'ordine:

a) il regolamento disciplinante gli uffici di diretta collaborazione del Ministero dei lavori pubblici;

b) le disposizioni del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597.

#### Art. 11.

##### *Verifica dell'organizzazione del Ministero*

1. Ogni due anni l'organizzazione del Ministero è sottoposta a verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di accertarne la funzionalità e l'efficienza. Alla suddetta verifica, in sede di prima applicazione, si provvede entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

#### Art. 12.

##### *Abrogazioni*

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:

a) il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1998, n. 202, recante norme sull'organizza-

zione del Ministero dei trasporti e della navigazione, fatto salvo l'articolo 18, comma 2, a norma dell'articolo 1, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

b) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 aprile 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 29 gennaio 1997, recante disposizioni sulla rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero dei lavori pubblici.

#### Art. 13.

##### *Disposizione finale*

1. L'attuazione del presente regolamento non comporta in ogni caso nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

#### Art. 14.

##### *Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di cui all'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 marzo 2001

#### CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

NESI, *Ministro dei lavori pubblici*

BERSANI, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, il Guardasigilli: FASSINO

Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 2001

Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 370

Tabella A (articolo 9)						
Dotazione organica complessiva del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, determinata dalla sommatoria di quella relativa ai Ministeri soppressi ed ad altre strutture accorpate						
		Ministero Trasporti e Navigazione	Ministero Lavori Pubblici	art. 10, comma 1, lett. d) d.lgs. n. 303/1999	art. 10, comma 5, d.lgs. n. 303/1999	Totale
Qualifiche dirigenziali	Dirigenti 1° fascia	16	34	6	1	57
	Dirigenti 2° fascia	144	169	2	6	321
	Totale qualifiche dirigenziali	160	203	8	7	378
Area C	Posizione economica C3	424	176	0	8	608
	Posizione economica C2	533	412	1	9	955
	Posizione economica C1	1907	1214	5	9	3135
	Area C (dpcm 26/11/1999)	55	===	===	===	55
	Totale Area C	2919	1602	6	26	4753
Area B	Posizione economica B3	1518	885	2	5	2410
	Posizione economica B2	2246	1072	2	7	3327
	Posizione economica B1	928	1180	0	1	2109
	Area B (dpcm 26/11/1999)	45	===	===	===	45
	Totale Area B	4737	3137	4	13	7891
Area A	Posizione economica A1	793	178	1	2	974
	Area A (dpcm 26/11/1999)	7	===	===	===	7
	Totale Area A	800	178	1	2	981
	Totale complessivo	8616	5320	19	48	14003

01G0237

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
27 MARZO 2001, n. 178.

**Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.**

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 2 e del 16 febbraio 2001;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 febbraio 2001;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione pubblica, del Ministro dell'ambiente e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E M A N A

il seguente regolamento:

### Capo I

#### ATTRIBUZIONE DEI DIPARTIMENTI E ALTRI ORGANISMI

#### Art. 1.

*Dipartimenti del Ministero e Agenzia  
per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici*

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in seguito denominato Ministero, esercita le funzioni di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, è articolato nei seguenti Dipartimenti:

- a) Dipartimento per lo sviluppo sostenibile e per le politiche del personale e gli affari generali;
- b) Dipartimento per la protezione ambientale;
- c) Dipartimento per l'assetto dei valori ambientali del territorio;
- d) Dipartimento per le risorse idriche.

L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici istituita e disciplinata ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è sottoposta al potere di indirizzo e di vigilanza del Ministro dell'ambiente e del territorio. All'emanazione del relativo statuto ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 300 del 1999, i Dipartimenti del Ministero cesseranno di operare nelle funzioni eventualmente spettanti all'Agenzia e i relativi uffici saranno soppressi.

#### Art. 2.

*Conferenza permanente dei capi dei Dipartimenti*

1. È istituita la Conferenza permanente dei capi dei Dipartimenti del Ministero, di seguito denominata Conferenza. La Conferenza svolge funzioni di coordinamento generale sulle questioni interdipartimentali o comuni all'attività dei Dipartimenti del Ministero e può formulare al Ministro proposte per l'emanazione di indirizzi e direttive generali diretti ad assicurare il raccordo operativo fra i Dipartimenti e lo svolgimento coordinato delle relative funzioni.

2. Apposite riunioni della Conferenza, cui possono essere chiamati a partecipare i dirigenti di prima fascia ed i dirigenti di seconda fascia ai quali sono affidate responsabilità nei settori interessati sono dedicate, in

particolare, all'elaborazione delle linee e delle strategie generali in materia di gestione delle risorse umane, nonché al coordinamento delle attività informatiche.

3. La Direzione per le politiche del personale e gli affari generali e la Direzione per i sistemi informativi e statistici, provvisoriamente collocate presso il Dipartimento per lo sviluppo sostenibile, per le politiche del personale e gli affari generali, operano al servizio di tutti i Dipartimenti, sulla base di direttive concordate dal capo del Dipartimento in sede di Conferenza permanente. I capi dei singoli Dipartimenti restano responsabili della gestione delle risorse loro assegnate.

#### Art. 3.

##### *Aree funzionali e Dipartimenti*

1. I Dipartimenti del Ministero assicurano l'esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza statale nelle aree funzionali di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, secondo la seguente ripartizione:

a) *Dipartimento per lo sviluppo sostenibile per le politiche del personale e gli affari generali* promozione di politiche di sviluppo sostenibile nazionali e internazionali e coordinamento delle attività di sorveglianza, monitoraggio e individuazione dei valori limite, standard e obiettivi di qualità e sicurezza; determinazione di norme tecniche; profili comuni e interdipartimentali del rapporto di lavoro e formazione del personale nonché delle risorse strumentali del Ministero; gestione del contenzioso del lavoro, dell'ufficio cassa, dell'ufficio del consegnatario degli immobili; gestione e sviluppo dei sistemi informativi e statistici del Ministero;

b) *Dipartimento per la protezione ambientale* - valutazione di impatto ambientale, prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali; gestione dei rifiuti, interventi di bonifica; interventi di protezione e risanamento nelle aree ad elevato rischio ambientale; riduzione dei fattori di rischio;

c) *Dipartimento per l'assetto dei valori ambientali del territorio* - assetto del territorio con riferimento ai valori naturali e ambientali; individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette; tutela della biodiversità, della fauna e della flora; difesa del suolo, polizia forestale e ambientale in relazione alla sorveglianza dei parchi nazionali e delle riserve naturali dello Stato, ai controlli sulle importazioni e sul commercio delle specie esotiche protette, alla sorveglianza sulla tutela della flora e della fauna protette da accordi e convenzioni internazionali;

d) *Dipartimento per le risorse idriche* - gestione e tutela delle risorse idriche; prevenzione e protezione dall'inquinamento idrico; difesa del mare e dell'ambiente costiero.

#### Capo II

##### ARTICOLAZIONE DEI DIPARTIMENTI

#### Art. 4.

##### *Dipartimento per lo sviluppo sostenibile per le politiche del personale e gli affari generali*

1. Il Dipartimento per lo sviluppo sostenibile e per gli affari generali e del personale è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:

a) Direzione per lo sviluppo sostenibile;

b) Direzione per la protezione internazionale dell'ambiente;

c) Direzione per le politiche del personale e gli affari generali;

d) Direzione per i sistemi informativi e statistici.

2. La Direzione per lo sviluppo sostenibile svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) promozione dei programmi e dei progetti per lo sviluppo sostenibile;

b) supporto al Ministro per la partecipazione ai comitati interministeriali di programmazione economica;

c) contabilità, fiscalità ambientale e meccanismi tariffari;

d) promozione della ricerca di iniziative per l'occupazione in campo ambientale, nonché di accordi volontari con imprese singole e/o associate per gli obiettivi dello sviluppo sostenibile;

e) informazione e rapporti con i cittadini e le istituzioni pubbliche e private in materia di tutela ambientale;

m) promozione della ricerca in campo ambientale;

n) redazione della relazione al Parlamento sullo stato dell'ambiente e attività di rapporto (reporting) in materia ambientale;

o) educazione e formazione ambientale;

p) gestione della Biblioteca centrale di documentazione ambientale e promozione di tutte le iniziative nazionali e internazionali per l'acquisizione di dati, testi e documenti di interesse ambientale;

q) statistica;

r) cura, nelle materie di competenza, degli adempimenti concernenti la quantificazione del danno ambientale e il relativo contenzioso, ivi compreso il risarcimento, nonché la predisposizione degli elementi per l'adozione delle relative ordinanze cautelari.

3. La Direzione per la protezione internazionale dell'ambiente svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) elaborazione dell'indirizzo unitario e coordinamento della partecipazione della rappresentanza del Ministero nei comitati di gestione delle convenzioni, dei protocolli, delle direttive, dei regolamenti e degli accordi in materia ambientale, nell'ambito delle Nazioni Unite dell'UNEP, di ECE-ONU, dell'OCSE e dell'Unione europea;

b) elaborazione degli indirizzi per il recepimento e controllo dell'attuazione delle convenzioni, dei protocolli, delle direttive, dei regolamenti e delle decisioni internazionali e comunitarie in materia ambientale, nonché monitoraggio e controllo nella relativa attuazione, in raccordo con le strutture competenti per materia;

c) coordinamento della partecipazione delle amministrazioni pubbliche e delle imprese italiane ai meccanismi finanziari e di cooperazione internazionale in campo ambientale;

d) rapporti con gli altri Dipartimenti con riferimento alla protezione internazionale dell'ambiente.

4. La Direzione per le politiche del personale e gli affari generali cura gli affari generali per il Dipartimento e, per la parte attribuita in gestione unificata, anche per gli altri Dipartimenti, in collaborazione con gli uffici dirigenziali competenti istituiti presso gli stessi e sulla base delle indicazioni della Conferenza e dei Capi Dipartimento. In particolare, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) redazione del bilancio e sua gestione relativamente a variazioni ed assestamenti, redazione delle proposte per la legge finanziaria, attività di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo;

b) profili comuni inerenti al rapporto di lavoro e formazione del personale;

c) coordinamento funzionale e supporto nell'attività di valutazione dei carichi di lavoro, di organizzazione degli uffici e di semplificazione delle procedure;

d) attività di contrattazione sindacale, gestione del contenzioso;

e) gestione della posizione di stato e del trattamento economico dei componenti degli organi collegiali di consulenza tecnico-scientifica del Ministero;

f) gestione dei beni patrimoniali, economato e cassa;

g) cerimoniale, onorificenze;

h) supporto tecnico-organizzativo all'attività del responsabile dei servizi di prevenzione e sicurezza del lavoro;

i) relazioni con il pubblico;

l) attività di vigilanza e di ispezione interna;

m) supporto al Ministro per l'esercizio della vigilanza sull'attività dell'Agenzia.

5. La Direzione per i sistemi informativi e statistici cura la gestione e lo sviluppo dei sistemi informativi e statistici per il Dipartimento e, per la parte attribuita in gestione unificata, anche per gli altri Dipartimenti, in collaborazione con gli uffici dirigenziali competenti istituiti presso gli stessi e sulla base delle indicazioni della Conferenza e dei capi Dipartimento. In particolare, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) gestione e sviluppo dell'informatizzazione, ivi inclusi i rapporti con l'Autorità per l'informatica per la pubblica amministrazione;

b) monitoraggio, controllo ed elaborazione dei dati statistici relativi all'attività amministrativa, tecnica ed economica del Ministero.

#### Art. 5.

##### *Dipartimento per la protezione ambientale*

1. Il Dipartimento per la protezione ambientale è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:

a) Direzione per la valutazione di impatto ambientale;

b) Direzione per l'inquinamento e i rischi industriali;

c) Direzione per la gestione dei rifiuti e delle bonifiche.

2. La Direzione per la valutazione di impatto ambientale svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) adempimenti tecnici e amministrativi relativi all'espletamento delle procedure per la valutazione dell'impatto ambientale e supporto alle attività della relativa commissione;

b) attività di studio, ricerca e sperimentazione tecnico-scientifica in materia di impatto ambientale e trasformazione dell'ambiente;

c) supporto tecnico e amministrativo per la concertazione di piani e programmi di settore, di competenza di altre amministrazioni a carattere nazionale, regionale e locale, con rilevanza di impatto ambientale;

d) di coordinamento della valutazione integrata degli inquinamenti;

e) attività relative all'ecolabel-ecoaudit e promozione di tecnologie pulite e sistemi di gestione ambientale, ivi compresa la promozione del marchio nazionale;

f) valutazione del rischio ambientale dei prodotti fitosanitari, delle sostanze chimiche pericolose e dei biocidi, nonché dell'introduzione di organismi geneticamente modificati.

3. La Direzione per l'inquinamento e i rischi industriali svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) inquinamento atmosferico;

b) inquinamento acustico;

c) prevenzione e protezione dall'inquinamento da campi elettromagnetici;

d) rischi di incidenti rilevanti da attività industriali;

e) prevenzione e protezione da radiazioni ionizzanti;

f) fissazione dei limiti massimi di accettabilità della concentrazione e dei limiti massimi di esposizione relativi ad inquinamenti atmosferici di natura chimica, fisica e biologica, nonché dei medesimi limiti riferiti agli ambienti di lavoro;

g) risanamento ambientale di aree ad elevata concentrazione di attività industriale a rischio di incidente rilevante;

h) supporto alle attività in sede internazionale e attuazione degli impegni connessi relativamente alla convenzione sui cambiamenti climatici e al protocollo di Montreal per la protezione dell'ozono stratosferico;

i) cura, nelle materie di competenza, degli adempimenti concernenti la quantificazione del danno ambientale e il relativo contenzioso, ivi compreso il risarcimento, nonché la predisposizione degli elementi per l'adozione delle relative ordinanze cautelari.

4. La Direzione per la gestione dei rifiuti e delle bonifiche svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) gestione, recupero, reimpiego e riciclaggio dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi;

b) prevenzione e riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti;

c) promozione e sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti e delle attività complementari;

d) promozione e istruttoria degli accordi e contratti di programma nonché degli altri strumenti di amministrazione negoziata in materia di gestione dei rifiuti;

e) attività preparatorie, istruttorie e di supporto ai fini dell'esplicazione delle funzioni del Ministro concernenti i consorzi obbligatori nazionali in materia di gestione dei rifiuti;

f) in collaborazione con l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e in raccordo con l'Osservatorio nazionale sui rifiuti, raccolta elaborazione di dati, nonché predisposizione di elaborati tecnico-economici e compimento degli atti istruttori ai fini della determinazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani;

g) supporto organizzativo dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti e del Comitato nazionale dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;

h) rapporti con il Consorzio nazionale imballaggi, istruttoria ed ogni altra azione di supporto ai fini dell'approvazione ministeriale del programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;

i) messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti industriali contaminati e di quelli contaminati da rifiuti, bonifiche dall'amianto, per quanto attiene alle materie di competenza;

l) interventi per le aree ad elevato rischio di crisi ambientale, per quanto attiene alle materie di competenza;

m) cura, nelle materie di competenza, degli adempimenti concernenti la quantificazione del danno ambientale e il relativo contenzioso, ivi compreso il risarcimento, nonché la predisposizione degli elementi per l'adozione delle relative ordinanze cautelari;

n) supporto all'attività ministeriale per l'esercizio delle competenze spettanti in materia di salvaguardia di Venezia e della zona lagunare.



## Art. 6.

*Dipartimento per l'assetto  
dei valori ambientali del territorio*

1. Il Dipartimento per l'assetto dei valori ambientali del territorio è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:

- a) Direzione per la difesa del territorio;
- b) Direzione per la conservazione della natura.

2. La Direzione per la difesa del territorio svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) supporto al Ministro nella definizione della programmazione, degli indirizzi e del controllo in materia di difesa del suolo;

b) previsione, prevenzione e difesa del suolo da frane, alluvioni e altri fenomeni di dissesto idrogeologico;

c) indirizzo e coordinamento, d'intesa con la Direzione per la tutela delle acque interne, dell'attività dei rappresentanti del Ministero nei comitati tecnici nei bacini di rilievo regionale e interregionale e nei comitati tecnici delle autorità di bacino di rilievo nazionale;

d) identificazione, d'intesa con la Direzione per la conservazione della natura, delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con riferimento ai valori naturali e ambientali e alla difesa del suolo, nonché con riguardo al relativo impatto dell'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali, delle opere di competenza statale e delle trasformazioni territoriali;

e) attività relative alla predisposizione della Carta della natura;

f) coordinamento, nelle materie della difesa del suolo, delle attività finalizzate alla definizione delle intese sui piani territoriali di coordinamento provinciali, nonché dei concerti, dei nulla osta e dei pareri sui programmi e progetti di competenza di altre amministrazioni dello Stato;

g) compiti in materia di cave e torbiere in relazione alla loro compatibilità paesaggistico-ambientale;

h) supporto alle attività internazionali connesse alla convenzione per la lotta contro la desertificazione e la siccità e attuazione in sede nazionale dei relativi impegni;

i) coordinamento dei sistemi cartografici;

l) cura, nelle materie di competenza, degli adempimenti concernenti la quantificazione del danno ambientale e il relativo contenzioso, ivi compreso il risarcimento, nonché la predisposizione degli elementi per l'adozione delle relative ordinanze cautelari;

m) programmazione e finanziamento degli interventi di difesa del suolo;

n) indicazione dei criteri per la raccolta e l'informatizzazione del materiale cartografico ufficiale;

o) determinazione di criteri, metodi, e standard di raccolta, elaborazione e consultazione dei dati, definizione di modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici operanti nel settore, nonché indirizzi volti all'accertamento, ricerca e studio degli elementi dell'ambiente fisico e delle condizioni generali di rischio; valutazione degli effetti conseguenti alla esecuzione dei piani, dei programmi e dei progetti su scala nazionale di opere nel settore della difesa del suolo;

p) misure concernenti interventi non autorizzati nelle aree naturali protette nazionali;

q) individuazione e delimitazione dei bacini idrografici nazionali e interregionali;

r) esercizio dei poteri sostitutivi in caso di mancata istituzione, da parte delle regioni, delle autorità di bacino di rilievo interregionale di cui all'articolo 15, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 18, comma 2, 19, comma 3, e 20, comma 4, della stessa legge;

s) determinazione dei criteri, metodi e standard volti a garantire omogeneità delle condizioni di salvaguardia della vita umana, del territorio e dei beni;

t) indirizzi generali e criteri per la difesa delle coste.

3. La Direzione per la conservazione della natura svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) predisposizione dei programmi per la tutela e lo sviluppo sostenibile delle aree naturali protette e vigilanza sull'attuazione di tali programmi;

b) istruttorie relative alla istituzione dei parchi nazionali e delle riserve naturali dello Stato;

c) predisposizione degli atti normativi e amministrativi relativi alla istituzione e alla gestione delle aree naturali protette;

d) supporto amministrativo e tecnico per l'esercizio delle funzioni della Consulta delle aree naturali protette;

e) promozione e coordinamento delle attività di ricerca e sperimentazione tecnico-scientifica finalizzate alla conservazione della natura, della fauna, della flora e della biodiversità;

f) elaborazione di programmi per la promozione della educazione ambientale e della formazione e dell'occupazione giovanile nelle aree protette;

g) erogazione delle risorse finanziarie e vigilanza amministrativa a contabile nei confronti degli enti parco, supporto tecnico allo sviluppo delle attività degli enti parco;

h) predisposizione della relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e sul funzionamento e i risultati della gestione dei parchi nazionali;

i) tutela della fauna, della flora e della biodiversità; supporto alle attività in sede internazionale connesse alla convenzione per la protezione della biodiversità e attuazione in sede nazionale dei relativi impegni;

l) cura, nelle materie di competenza, degli adempimenti concernenti la quantificazione del danno ambientale e il relativo contenzioso, ivi compreso il risarcimento, nonché la predisposizione degli elementi per l'adozione delle relative ordinanze cautelari;

m) partecipazione, d'intesa con la Direzione per la difesa del territorio, per le parti di competenza, alla identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale.

#### Art. 7.

##### *Dipartimento per le risorse idriche*

1. Il Dipartimento per le risorse idriche è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:

- a) Direzione per la tutela delle acque interne;
- b) Direzione per la difesa del mare.

2. La Direzione per la tutela delle acque interne svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) supporto al Ministro nella definizione della programmazione, degli indirizzi e del controllo in materia di risorse idriche;

b) tutela delle acque interne superficiali e sotterranee dall'inquinamento;

c) tutela delle risorse idriche sotto il profilo qualitativo e quantitativo;

d) salvaguardia dei corpi idrici e degli ecosistemi fluviali, lacuali e lagunari;

e) promozione di attività, di vigilanza e controllo degli scarichi inquinanti nei corpi idrici interni;

f) promozione del completamento e della razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue;

g) recepimento e attuazione delle direttive e dei regolamenti dell'Unione europea in materia di acque interne, superficiali e sotterranee;

h) intesa, con la Direzione per la difesa del territorio, per l'indirizzo e il coordinamento dell'attività dei rappresentanti del Ministero nei comitati tecnici dei bacini di rilievo regionale e interregionale e nei comitati tecnici delle autorità di bacino di rilievo nazionale;

i) tutela degli usi delle acque;

j) interventi per le aree ad elevato rischio di crisi ambientale, per quanto attiene alle materie di competenza;

l) cura, nelle materie di competenza, degli adempimenti concernenti la quantificazione del danno ambientale e il relativo contenzioso, ivi compreso il risarcimento, nonché la predisposizione degli elementi per l'adozione delle relative ordinanze cautelari;

m) censimento nazionale dei corpi idrici;

n) direttive generali e di settore per il censimento e il monitoraggio delle risorse idriche, per la disciplina dell'economia idrica e per la protezione delle acque dall'inquinamento;

o) formazione del bilancio idrico nazionale sulla scorta di quelli di bacino;

p) metodologie generali per la programmazione della razionale utilizzazione delle risorse idriche e linee di programmazione degli usi plurimi delle risorse idriche;

q) direttive e parametri tecnici per la individuazione delle aree a rischio di crisi idrica, con finalità di prevenzione delle emergenze idriche;

r) criteri per la gestione del servizio idrico integrato come definito dall'articolo 4, della legge 5 gennaio 1994, n. 36;

s) definizione dei livelli minimi dei servizi che devono essere garantiti in ciascun ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonché ai criteri e agli indirizzi per la gestione dei servizi di approvvigionamento, di captazione e di accumulo per usi diversi da quello potabile;

t) definizione di meccanismi e di istituti di conguaglio a livello di bacino ai fini del riequilibrio tariffario;

u) criteri e indirizzi per la programmazione, d'intesa con la Direzione difesa del suolo, dei trasferimenti di acqua per il consumo umano e altri compiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), e dell'articolo 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;

v) criteri e indirizzi per la disciplina generale dell'utilizzazione delle acque destinate a scopi idroelettrici ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 30, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, fermo restando quanto disposto dall'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

z) direttive sulla gestione del demanio idrico anche volte a garantire omogeneità, a parità di condizioni, nel rilascio delle concessioni di derivazione di acqua, secondo i principi stabiliti dall'articolo 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36;

aa) definizione e aggiornamento dei criteri e metodi per il conseguimento del risparmio idrico previsto dall'articolo 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;

bb) definizione del metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento del servizio idrico;

cc) attività di vigilanza e controllo sull'uso delle risorse idriche;

dd) supporto al Ministro per gli aspetti tecnici relativi alla vigilanza sull'attività dell'Agenzia;

ee) concessioni di grande derivazione di acqua che interessino il territorio di più regioni e più bacini idrografici in assenza della determinazione del bilancio idrico;

ff) concessioni di grandi derivazioni per uso idroelettrico;

gg) definizione degli obiettivi di qualità delle acque, ivi comprese quelle della laguna di Venezia.

3. La Direzione per la difesa del mare svolge le funzioni di competenza del Ministero negli ambiti che seguono anche avvalendosi delle locali capitanerie di porto, in materia di sorveglianza sulle aree marine protette e per le attività di prevenzione e lotta agli inquinamenti del mare, secondo quanto previsto dalla legge:

a) istituzione e gestione delle aree marine protette;

b) tutela della biodiversità marina e delle specie marine protette e dell'ambiente marino costiero nel suo complesso, con esclusione dei tratti prospicienti i parchi e le riserve naturali ferme restando, per ogni altro aspetto, le competenze del Ministero per le politiche agricole e forestali in materia di pesca e di acquacoltura;

c) monitoraggio delle acque marine, cooperazione alla valutazione di impatto ambientale prevista per impianti e strutture insistenti sull'ambiente marino e costiero;

d) promozione della sicurezza dell'ambiente marino e della prevenzione del danno ambientale, anche con riferimento alle conseguenze ambientali di incidenti marittimi;

e) autorizzazioni agli scarichi in mare da nave o da piattaforma;

f) individuazione e attuazione degli interventi per la gestione integrata della fascia costiera marina e per la partecipazione alle attività definite a livello internazionale per la tutela del mare e per la regolarità degli interventi di caccia e pesca;

g) difesa delle coste, d'intesa con la Direzione per la difesa del territorio;

h) pianificazione e coordinamento degli interventi in caso di emergenza-inquinamento dell'ambiente marino, anche con ausilio di supporto informatico;

i) attivazione dei mezzi specializzati per l'intervento antinquinamento dell'ambiente marino;

l) cura, nelle materie di competenza, degli adempimenti concernenti la quantificazione del danno ambientale e il relativo contenzioso, ivi compreso il risarcimento, nonché la predisposizione degli elementi per l'adozione delle relative ordinanze cautelari;

m) supporto al Ministro per l'esercizio della vigilanza sull'attività scientifica, amministrativa e contabile sull'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare - ICRAM.

### Capo III

#### DOTAZIONE ORGANICA E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE

#### Art. 8.

#### Dotazione organica

1. La dotazione organica del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, determinata, in sede di prima attuazione del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in conformità alla tabella A, è costituita dalla sommatoria della dotazione organica del soppresso Ministero dell'ambiente determinata in complessive 900 unità, ivi comprese le qualifiche dirigenziali, con legge 8 ottobre 1997, n. 344, e dalla consistenza numerica del personale appartenente al soppresso Ministero dei lavori pubblici in servizio, alla data del 1° gennaio 2001, presso la Direzione generale della difesa del suolo pari a novantotto unità ivi comprese le qualifiche dirigenziali in conformità a quanto previsto nell'allegata tabella A, che fa parte integrante del presente provvedimento, nonché dalla consistenza numerica del personale per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per come verrà determinato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143.

2. La dotazione organica del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, come sopra determinata, è ridotta in misura corrispondente a quella prevista per i Ministeri soppressi da provvedimenti assunti in attua-

zione dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

3. È istituito il ruolo unico del personale non dirigenziale del Ministero, nel quale confluisce tutto il personale del Ministero dell'ambiente e quello dei lavori pubblici in servizio, alla data del 1° gennaio 2001, presso la Direzione generale della difesa del suolo, pari a novantotto unità. Sino alla costituzione del predetto ruolo unico, con decreto del Ministro, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, e alla conseguente soppressione dei ruoli di provenienza, è fatta comunque salva la possibilità, nell'ambito delle normative contrattuali vigenti, tenendo conto delle specifiche professionalità, di utilizzare il personale nelle diverse articolazioni dipartimentali. In un apposito ruolo confluisce il personale per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per come verrà determinato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143. Prima della costituzione del ruolo unico, sono comunque portati a compimento i processi di riqualificazione previsti dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dei Ministeri soppressi.

4. Con le modalità di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è avviata la omogeneizzazione delle indennità di amministrazione corrisposte al personale confluito nel Ministero dai Ministeri soppressi.

5. Le dotazioni organiche di cui alla tabella A allegata al presente regolamento possono essere modificate, ai sensi della normativa vigente, anche in relazione ai correlati sviluppi di natura contrattuale.

#### Art. 9.

##### *Uffici di diretta collaborazione*

1. Per l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero si applica il regolamento recante l'organizzazione dei medesimi uffici del Ministero dell'ambiente.

2. Ove il suddetto regolamento non sia entrato in vigore alla data di cui all'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo n. 300 del 1999, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 4 a 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306.

#### Art. 10.

##### *Verifica dell'organizzazione del Ministero*

1. Ogni due anni l'organizzazione del Ministero è sottoposta a verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 300 del 1999, al fine di accertarne la funzionalità e l'efficienza. Alla suddetta verifica, in sede di prima applicazione, si provvede entro un anno dalla entrata in vigore del presente regolamento.

#### Art. 11.

##### *Abrogazioni*

1. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1999, n. 549.

#### Art. 12.

##### *Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di cui all'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 2001

#### CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

BORDON, *Ministro dell'ambiente*

NESI, *Ministro dei lavori pubblici*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, il Guardasigilli: FASSINO  
Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 2001  
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 369

Tabella A (articolo 8, comma 1)						
Dotazione organica complessiva del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, determinata dalla sommatoria di quella relativa al Ministero soppresso ed al personale in servizio, alla data del 1° gennaio 2001, presso la Direzione Generale della difesa del suolo del Ministero dei Lavori Pubblici nonché ad altre strutture transitate						
		Ministero Ambiente	Ministero Lavori Pubblici - Difesa del Suolo	Personale e ex artt. 35 e 36 D.Lgs. n. 300/99 (*)	Totale	
Qualifiche dirigenziali	Dirigenti 1° fascia	10	1		11	
	Dirigenti 2° fascia	47	9		56	
	Totale qualifiche dirigenziali	57	10	(*)	67	
Area C	Posizione economica C3	87	1		88	
	Posizione economica C2	166	6		172	
	Posizione economica C1	205	28		233	
	Totale Area C	458	35	(*)	493	
Area B	Posizione economica B3	125	27		152	
	Posizione economica B2	140	21		161	
	Posizione economica B1	69	4		73	
	Totale Area B	334	52	(*)	386	
Area A	Posizione economica A1	51	1		52	
	Totale Area A	51	1	(*)	52	
Totale complessivo		900	98	(*)	998	
(*) Contingente da determinare con DPCM ai sensi dell'art. 4, comma 1, D.Lgs. 4/06/1997, n. 143						

01G0238

---

**A V V E R T E N Z A**

---

I presenti regolamenti sono pubblicati, per motivi di massima urgenza, senza note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

In supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 5 giugno 2001 si procederà alla ripubblicazione del testo dei presenti regolamenti corredati delle relative note, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092.

---

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

---

(4651446/1) Roma, 2001 Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

## MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Gestione Gazzetta Ufficiale Piazza G. Verdi, 10 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

### PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2001

Ministero del Tesoro - Provvedimento 1° febbraio 2001 (G.U. n. 78 del 3 aprile 2001)

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2001  
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2001*

#### PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

*Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili*

	Lire	Euro		Lire	Euro
<b>Tipo A</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			<b>Tipo D</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
· annuale	508.000	262,36	· annuale	106.000	54,74
· semestrale	289.000	149,25	· semestrale	68.000	35,11
<b>Tipo A1</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			<b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
· annuale	416.000	214,84	· annuale	267.000	137,89
· semestrale	231.000	110,00	· semestrale	145.000	74,88
<b>Tipo A2</b> - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:			<b>Tipo F</b> - <i>Completo</i> . Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
· annuale	115.500	59,65	· annuale	1.097.000	566,55
· semestrale	69.000	35,63	· semestrale	593.000	306,25
<b>Tipo B</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:			<b>Tipo F1</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
· annuale	107.000	55,26	· annuale	982.000	507,16
· semestrale	70.000	36,15	· semestrale	520.000	268,55
<b>Tipo C</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:					
· annuale	273.000	140,99			
· semestrale	150.000	77,46			

*Integrando con la somma di L. 150.000 (€ 77,46) il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2001.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della serie generale	1.500	0,77
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	2.800	1,45
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77

#### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	162.000	83,66
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77

#### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	105.000	54,22
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	8.000	4,13

#### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2001 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	1.300.000	671,39
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	1.500	0,77
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	4.000	2,07

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

#### PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	474.000	244,80
Abbonamento semestrale	283.000	146,15
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	1.550	0,80

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite

☎ 06 85082149/2221/2276 · Fax 2520

Ufficio inserzioni

☎ 800-864035 · Fax 85082242

Numero verde

☎ 800-864035



\* 4 1 1 2 0 0 1 1 4 0 0 1 \*

**L. 4.500**  
**€ 2,32**